




Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 2024





Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato curato da Anna Lucia Esposito, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Silvia Maria LAGONEGRO

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Silvia Maria LAGONEGRO, coordinatore del Servizio II;
- Anna Maria BAGNATO, Servizio II;
- Cristina GAGGIOTTI, Servizio II;
- Claudio Fiorenzo GALLOTTI, Servizio II;
- Guglielmina OLIVIERI PENNESI, Servizio II;
- Laura TORO, Servizio II;
- Marco FRONDAROLI, Servizio II.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1989 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascente" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Auxvilles d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici. Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascente» su proposta di Gabriele D'annunzio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività 2024

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Presentazione del Rapporto

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nel cui ambito sono definiti i criteri di riparto delle risorse finanziarie previste per gli Enti locali - ha confermato, anche quest'anno, il suo fondamentale ruolo di confronto e raccordo fra lo Stato e le Autonomie locali, attivandosi costantemente per assicurare un costruttivo dialogo con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province di Italia (UPI).

Nel corso del 2024 la Conferenza si è occupata di numerosi provvedimenti tra i quali, quelli riguardanti il settore sociale, le cui risorse, precedentemente allocate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, confluiscono - in attuazione della sentenza della *Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023* e a far data dall'annualità 2025 - nel *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi*, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Le attività della Conferenza sono state inoltre focalizzate su tematiche di grande attualità, quali gli interventi volti al potenziamento della sicurezza stradale, in linea con quanto stabilito nel Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, adottato, con delibera CIPESS del 14 aprile 2022, n. 13 e le misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, nonché a favore dei minori stranieri non accompagnati.

La Conferenza ha trattato, altresì, numerosi provvedimenti riguardanti i comuni di piccole dimensioni e la regolazione finale delle risorse previste per l'emergenza sanitaria da Covid 19.

Infine, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa sul riparto, per gli anni 2024 e 2025, del fondo istituito al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario, ed in merito al riparto, per l'anno 2024, del fondo finalizzato all'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché in merito alle misure a favore degli amministratori locali.

Evidenzio che la proficua attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata realizzata anche grazie alla costante collaborazione interistituzionale e alla fattiva interazione con i rappresentanti degli Enti locali.

Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali la cui preziosa collaborazione è stata fondamentale per l'efficiente funzionamento dell'Ufficio nel corso dell'anno e per la stesura del presente Rapporto.

Cons. Anna Lucia Esposito

INDICE

Capitolo 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2024

1.1 Dati riepilogativi

1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Capitolo 2

Interventi a favore dei piccoli comuni

2.1 Premessa

2.2 Contributo di 30 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

2.3 Contributo di 9 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

2.4 Fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti, per l'anno 2023, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

Capitolo 3

Interventi per il potenziamento della sicurezza stradale

3.1 Premessa

3.2 Individuazione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

3.3 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025-2029

3.4 Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria

Capitolo 4

La regolazione finale delle risorse previste per l'emergenza sanitaria da COVID19

4.1 Premessa

4.2 I criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso, ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020

4.3 Il contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane

4.4 I criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023

Capitolo 5

Interventi per il settore sociale

5.1 Premessa

5.2 I fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido

5.3 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2024

- 5.4 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2025
- 5.5 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario - Anno 2024
- 5.6 Interventi per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - Anno 2025
- 5.7 Interventi per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2025
- 5.8 Le sanzioni per il mancato raggiungimento, da parte dei comuni, degli obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali, i servizi educativi per l'infanzia ed il trasporto degli studenti con disabilità

Capitolo 6

Il sistema perequativo e il Fondo di Solidarietà Comunale

- 6.1 Premessa
- 6.2 Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario
- 6.3 Adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024
- 6.4 Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)
 - 6.4.1 L'attuazione del federalismo fiscale comunale e l'istituzione del FSC
 - 6.4.2 Le componenti del Fondo di solidarietà comunale
 - 6.4.3 Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025

Capitolo 7

Altri interventi in favore degli enti locali

- 7.1 Premessa
- 7.2 Interventi per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, nonché a favore dei minori stranieri non accompagnati
 - 7.2.1 Contributo straordinario, per l'anno 2023, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori
- 7.3 Fondo a favore delle province in procedura di riequilibrio o di dissesto finanziario
- 7.4 Interventi finalizzati a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate
- 7.5 1 Criteri e modalità di riconoscimento di indennità e gettoni di presenza nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale
- 7.6 Incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario
- 7.7 Fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, per la promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti
- 7.8 Modalità, criteri e termini per il riparto di contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni dal 2014 e successivi

Appendice normativa

Introduzione

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria

Capitolo 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2024

1.1 Dati riepilogativi

Nel 2024, la Conferenza si è riunita 14 volte e ha esaminato e discusso 50 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 19 pareri, 23 intese, 1 delibera, prese d'atto di 2 designazioni, 1 accordo. I restanti 3 punti all'ordine del giorno hanno riguardato informative rese nonché l'approvazione del calendario delle sedute della Conferenza.

Tabella 1


Tabella 1							
Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia – Anno 2024							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	Designazioni (prese d'atto)	delibere	altro (*)
25 gennaio	1		1				
21 febbraio	1	1					
6 marzo	4	1	3				
21 marzo	2	1	1				
18 aprile	4	1+r	2				
14 maggio	3	1	2				
30 maggio	5	2	3				
27 giugno	6	2	2+1		1		
10 luglio	1	1					
25 luglio	5	2	2				1
17 ottobre	3	2				1	
13 novembre	1		1				
28 novembre	4	2		1	1		
18 dicembre	10	3	5				2
TOTALE	50	19	23	1	2	1	3

(*) *Informative rese e calendario sedute*

r Rinvio

Il grafico 1 mostra come l'86% dell'attività sia rappresentato da pareri e intese.

Grafico 1



1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tabella argomenti posti all'O.D.G. della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2024			
Oggetto	Tipo deliberazione	Seduta della Conferenza	Numero Atto
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 25 gennaio 2024	Atto N. 794-II(SC).8 del 25 gennaio 2024

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 febbraio 2024</p>	<p>Atto N. 795-II(SC).8 del 21 febbraio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, disposto dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 796-II(SC).8 del 6 marzo 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 797-II(SC).8 del 6 marzo 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023,</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 7-ter,</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 798-II(SC).8 del 6 marzo 2024</p>

<p>in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.</p>		
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 799-II(SC).8 del 6 marzo 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INTERNO)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 800-II(SC).8 del 21 marzo 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziare con il fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 21 marzo 2024</p>	<p>Atto N. 801-II(SC).8 del 21 marzo 2024</p>

favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. (INTERNO- ECONOMIA E FINANZA)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto delle risorse stanziare, per gli anni dal 2024 al 2026, sul fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 18 aprile 2024	Atto N. 802-II(SC).8 del 18 aprile 2024
Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. (ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	Seduta della Conferenza del 18 aprile 2024	Atto N. 803-II(SC).8 del 18 aprile 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033, destinato ai comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43,	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 18 aprile 2024	Atto N. 804-II(SC).8 del 18 aprile 2024

<p>commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2024. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 14 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 805-II(SC).8 del 14 maggio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 14 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 806-II(SC).8 del 14 maggio 2024</p>
<p>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 10 aprile 2024 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2024; corso-concorso di accesso in carriera di segretari comunali-edizione 2024; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l'anno 2024. (INTERNO)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 14 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 807-II(SC).8 del 14 maggio 2024</p>

<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di riparto per l'anno 2023, del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 30 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 808-II(SC).8 del 30 maggio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 - dati definitivi. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 30 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 809-II(SC).8 del 30 maggio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante: "Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". (INTERNO- ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 30 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 810-II(SC).8 del 30 maggio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il rimborso ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2023, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (INTERNO - ECONOMIA E</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 30 maggio 2024</p>	<p>Atto N. 811-II(SC).8 del 30 maggio 2024</p>

FINANZE)			
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 30 maggio 2024	Atto N. 812-II(SC).8 del 30 maggio 2024
Designazione da parte dell'ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI)	Designazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (presa d'atto)	Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024	No atto
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.	Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024	Atto N. 813-II(SC).8 del 27 giugno 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2023, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.	Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024	Atto N. 814-II(SC).8 del 27 giugno 2024

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto per l'anno 2024 del fondo finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. (INTERNO - ISTRUZIONE E MERITO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024</p>	<p>Atto N. 815-II(SC).8 del 27 giugno 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. MANCATA intesa ANCI INTESA UPI</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024</p>	<p>Atto N. 816-II(SC).8 del 27 giugno 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 giugno 2024</p>	<p>Atto N.817-II(SC).8 del 27 giugno 2024</p>

<p>effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'individuazione di criteri e modalità con cui possono essere riconosciuti indennità e gettoni di presenza nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.</p>	<p>Seduta straordinaria della Conferenza del 10 luglio 2024</p>	<p>Atto N.818-II(SC).8 del 10 luglio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025 -2029. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 25 luglio 2024</p>	<p>Atto N.819-II(SC).8 del 25 luglio 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di concessione e il riparto del contributo straordinario, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023, in</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 25 luglio 2024</p>	<p>Atto N.820-II(SC).8. del 25 luglio 2024</p>

favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, integrativo del decreto 7 luglio 2023 concernente "l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160". Articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. (ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.	Seduta della Conferenza del 25 luglio 2024	Atto N. 821-II(SC).8 del 25 luglio 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno, relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserito dall'articolo 31-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.	Seduta della Conferenza del 25 luglio 2024	Atto N. 822-II(SC).8 del 25 luglio 2024
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.	Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.	Seduta della Conferenza del 17 ottobre 2024	Atto N. 823-II(SC).8 del 17 ottobre 2024

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 17 ottobre 2024	Atto N. 824-II(SC).8 del 17 ottobre 2024
Attuazione, per l'anno 2024, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. (ISTRUZIONE)	Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.	Seduta della Conferenza del 17 ottobre 2024	Atto N. 825-II(SC).8 del 17 ottobre 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto). (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.	Seduta della Conferenza del 13 novembre 2024	Atto N. 826-II(SC).8 del 13 novembre 2024

Designazione da parte dell'ANCI di un nuovo componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI)	Designazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (presa d'atto)	Seduta della Conferenza del 28 novembre 2024	No Atto
Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)	Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	Seduta della Conferenza del 28 novembre 2024	Atto N. 827-II(SC).8 del 28 novembre 2024
Schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 18-bis del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.	Seduta della Conferenza del 28 novembre 2024	Atto N. 828-II(SC).8 del 28 novembre 2024
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)	Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 28 novembre 2024	Atto N. 829-II(SC).8 del 28 novembre 2024
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024	Atto N. 830-II(SC).8 del 18 dicembre 2024

<p>aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 68 milioni di euro, per l'anno 2025, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l'anno 2025. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 831-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, PNRR E</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 832-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>

COESIONE - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, PNRR E COESIONE - DISABILITÀ - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 833-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 834-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>

<p>di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><i>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</i></p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 835-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><i>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024.</i></p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 836-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>
<p>Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)</p>	<p><i>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Atto N. 837-II(SC).8 del 18 dicembre 2024</p>
<p>Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2024 per i minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p><i>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i></p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024</p>	<p>Resa Informativa NO ATTO</p>

Capitolo 2

Interventi a favore dei piccoli comuni

2.1 Premessa

Nel corso del 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha trattato numerosi provvedimenti riguardanti i comuni di piccole dimensioni.

In particolare, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito due intese su provvedimenti adottati dal Governo, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori ed in particolare dei piccoli comuni, attraverso misure di sostegno finanziario, per un ammontare pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, è stata sancita intesa sul provvedimento del fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Qui di seguito vengono illustrati i provvedimenti sopra richiamati.

2.2 Contributo di 30 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, volti ad arginare il fenomeno dello spopolamento, si colloca l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 marzo 2024, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ([Decreto interministeriale del 2 aprile 2024](#)) recante riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il citato fondo è ripartito anche a favore dei comuni delle suddette regioni istituiti a seguito di fusioni tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti caratterizzati da una popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, dal reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibile, e dal valore del più recente indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM),¹ calcolato dall'ISTAT, superiore alla media nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale,

¹

calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili; c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale (IVSM).²

Il successivo comma 503, del medesimo articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che il fondo di cui al richiamato comma 502, è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si fa riferimento anche all'articolo 1, comma 118, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che al comune istituito a seguito di fusioni tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

2.3 Contributo di 9 milioni di euro, per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, volti ad arginare il fenomeno dello spopolamento, si colloca un ulteriore provvedimento - rispetto al precedente decreto ministeriale citato del 2 aprile 2024 - sul quale è stata sancita l'intesa nella medesima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 marzo 2024, riguardante lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ([Decreto interministeriale del 18 marzo 2024](#)) recante riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Il riparto del fondo disposto dal predetto decreto è a favore, altresì, dei comuni delle suddette regioni istituiti a seguito di fusioni tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti, caratterizzati da una popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, dal reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale e dal valore del più recente indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT superiore alla media nazionale.

1. Fonte Istat: "L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore composito costruito attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni. Implementato dall'Istat all'interno della realizzazione del sistema di diffusione di dati censuari a livello comunale e sub-comunale "8milaCensus", ha rappresentato uno strumento di facile lettura capace di esprimere con un unico valore i diversi aspetti di un fenomeno di natura multidimensionale. Gli indicatori compositi hanno ultimamente avuto una grande diffusione soprattutto perché, attraverso l'utilizzo di sintesi, semplificano l'analisi dei fenomeni socioeconomici in serie storica e territoriale. Una domanda sempre più esplicita di misure sintetiche proviene non solo da una generica necessità di conoscenza, ma viene sempre più espressa da decisori che a tutti i livelli (dal nazionale al locale) richiedono parametri semplici ma efficaci per pianificare e monitorare, in un'ottica che tenga conto di vari fattori, gli interventi da attuare sul territorio. Questo insieme di considerazioni conduce spesso a soffermarsi sui risultati della sintesi ottenuta più che sugli elementi di base utilizzati per costruirla. Una maggiore attenzione dedicata agli indicatori elementari che concorrono alla sua determinazione è tuttavia un passaggio indispensabile, soprattutto quando tali misure trovano un vasto impiego per diverse esigenze conoscitive"

Nello specifico il citato articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – come modificato dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’interno sia istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e di 9 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; c) IVSM superiore alla media nazionale.

Il successivo comma 582, del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – come modificato dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – stabilisce, altresì, che il contributo di cui al richiamato comma 581 è ripartito – in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento – con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si fa riferimento anche all’articolo 1, comma 118, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che al comune istituito a seguito di fusioni tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

I comuni destinatari del contributo di 9 milioni di euro, per l’anno 2023, di cui al citato decreto interministeriale del 18 marzo 2024, sono individuati in base alle modalità definite nella “Nota metodologica” allegata al [decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2022](#), con cui si è proceduto al riparto del fondo di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, in relazione al quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta del 16 marzo 2022

2.4 Fondo relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti, per l’anno 2023, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Al fine di assicurare – ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti – i necessari trasferimenti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali,³ anche in relazione alla perdita di entrate connessa

³ Le funzioni fondamentali dei comuni sono elencate dall’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che: “*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non*

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è stato adottato lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ([decreto interministeriale del 20 giugno 2024](#)) concernente i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2023, del fondo - con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, istituito dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - relativo ai trasferimenti ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, sul quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 maggio 2024.

Il citato comma 832, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, statuisce, tra l'altro, che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

Con precedenti decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2021 e del 2 marzo 2023 – sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa rispettivamente nelle sedute 22 aprile 2021 e del 22 febbraio 2023 – sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del citato fondo, specificati nell'allegato A “Nota metodologica” dei provvedimenti ed assegnate le risorse del fondo per gli anni 2021 e 2022.

Come specificato nell'allegato A “Nota metodologica” del citato decreto ministeriale 20 giugno 2024, al fine di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma, per l'individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all'anno 2023, sono stati presi in considerazione i dati della popolazione residente al 31 dicembre degli anni 2021, 2020, 2019, considerando beneficiari del riparto 2023 gli enti che in almeno una delle tre date abbiano registrato meno di 500 abitanti. In base a tale criterio, i comuni con meno di 500 abitanti in almeno una delle tre date richiamate sono 829.

Al fine di individuare, tra i predetti 829 enti, i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del Fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il Fondo di solidarietà comunale 2022 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia, sono stati considerati i medesimi *step* di cui alla nota metodologica allegata al decreto del 28 maggio 2021.

Attraverso tale processo di individuazione sono stati determinati i 403 enti che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del Fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

A seguito dell'individuazione di 403 enti destinatari del contributo, il riparto del citato fondo, per l'anno 2023, è stato così suddiviso:

attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica.”

1. il 93,3% ovvero 2,8 milioni di euro, è stato distribuito “*per supplire ai minori trasferimento del fondo di solidarietà*” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si è assicurato, in questo modo, che gli enti considerati rimanessero entro tale differenza).
2. il restante 6,7%, pari a 200 mila euro, è stato, invece, attribuito, “*in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese*” prendendo a riferimento il vettore *Deficit finale* di cui all'allegato C del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024. Questa seconda quota è stata, dunque distribuita ai soli enti della platea in proporzione al deficit finale, assicurando la condizione per cui il contributo finale non superi in ogni caso il 150% dell'assegnazione complessiva ricevuta per l'anno 2022.

Capitolo 3

Interventi per il potenziamento della sicurezza stradale

3.1 Premessa

L'alta percentuale di mortalità e di feriti causata da incidenti stradali- che ancora costituisce una delle cause di morte più comuni- ha portato l'ONU ad inserire, nell'ambito dell'Agenda 2030, all'interno dell'*Obiettivo 3*, focalizzato a promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, il *traguardo 3.6* volto a “*dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali*” entro il 2030, e, possibilmente, di azzerare il numero di vittime nel 2050.

Nel settembre del 2020 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la risoluzione *A/RES/74/299 “Improving Global Road Safety”* che invita gli Stati membri e la comunità internazionale a intensificare la collaborazione per garantire un maggior impegno verso il miglioramento della sicurezza stradale, allineandosi alla *Dichiarazione di Stoccolma*, del 2020, sulla sicurezza stradale. Successivamente, l'OMS e le Commissioni regionali delle Nazioni Unite hanno sviluppato il *Global Plan per il Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2021-2030*, che ha confermato l'obiettivo di prevenire almeno il 50% dei decessi e degli infortuni per incidenti stradali, entro il 2030.

Per perseguire questo ambizioso obiettivo, si è stabilita, a livello europeo, la necessità di realizzare un'azione congiunturale ed inoltre, la complessità di tale fenomeno ha richiesto una visione sistemica sul tema della sicurezza stradale.

Inoltre, il Consiglio d'Europa ha espresso particolare preoccupazione per l'elevato numero di utenti vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti e motociclisti) vittime di incidenti mortali. Altri fattori che generano preoccupazione sono i comportamenti ad alto rischio, come l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, la distrazione, l'utilizzo dei dispositivi elettronici mentre si è al volante, e la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.

A livello nazionale, è stato adottato, con delibera CIPESS del 14 aprile 2022, n. 13 il “*Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030*”, che sviluppa le linee strategiche e declina le principali azioni da porre in essere per il potenziamento della sicurezza stradale.

Nel corso del 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato tre provvedimenti riguardanti la rete viaria.

In particolare, nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 marzo 2024, è stato espresso parere sullo schema di provvedimento riguardante le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il relativo decreto dell'11 aprile 2024 disciplina le modalità di collocazione e dell'uso degli autovelox. Il provvedimento mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni e viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro (progressiva per tipo di strada), in modo da evitarne la proliferazione. Infine, il decreto precisa che l'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili. L'obiettivo perseguito è di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale nell'utilizzo delle postazioni e delle attrezzature di misurazione della velocità.

Successivamente, nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali dello scorso 25 luglio è stata sancita intesa sullo schema di provvedimento riguardante la ripartizione e l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia per le annualità 2025-2029. Il relativo decreto è stato emanato il 9 agosto 2024.

Infine, nella seduta del 28 novembre 2024, la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito al piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni, per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria.

3.2 Individuazione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 21 marzo 2024, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ([decreto interministeriale dell'11 aprile 2024](#)), relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La finalità che persegue il suddetto articolo 25, comma 2, è la tutela della sicurezza della circolazione, a cui si deve far riferimento nella collocazione e nell'uso dei dispositivi tecnici per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità massima – i cosiddetti *autovelox* - stabiliti dal citato articolo 142.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del 30 dicembre 2019, recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento*

delle violazioni dei limiti di velocità”, ha dato attuazione all’articolo 25, comma 2, primo periodo, rinviando a un successivo provvedimento l’attuazione del secondo periodo⁴, volto a definire le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al citato articolo 142.

Con nota dell’11 ottobre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha trasmesso lo schema di decreto, di cui al secondo periodo del già menzionato articolo 25, comma 2, con il relativo allegato tecnico. Nel corso delle varie riunioni tecniche che hanno accompagnato l’esame istruttorio dell’atto, le autonomie locali hanno presentato diverse osservazioni molte delle quali sono state accolte.

In data 19 marzo 2024, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto, corredato dagli Allegati A “*Collocazione delle postazioni di controllo*” e B “*Modalità d’uso dei dispositivi e attività complementari al controllo*”.

In esso trovano definizione le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme che dispongono i limiti di velocità, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi. L’ambito di applicazione ricomprende sia i dispositivi, le postazioni di controllo e i sistemi di misurazione della velocità, di nuova installazione sia quelli già esistenti alla data dell’entrata in vigore del decreto in argomento. Rimangono escluse le postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento presidiate, per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

Come già detto, l’obiettivo perseguito è di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale nell’utilizzo delle postazioni e delle attrezzature di misurazione della velocità.

Le osservazioni presentate dalle autonomie locali ed accolte nel testo definitivo dello schema di decreto, hanno consentito di estendere la possibilità di utilizzare, a tutte le forze dell’ordine⁵, le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di veicoli in movimento per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme che stabiliscono i limiti di velocità su ogni tipologia di strada⁶. Ciò nell’alveo dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente. Pertanto, viene meno la competenza esclusiva dei corpi di Polizia provinciale e locale territorialmente competenti a presidiare le strade di tipo D - Strade urbane di scorrimento, E - Strade urbane di quartiere, E-bis - Strade urbane ciclabili, F - Strade locali ed F-bis - Itinerari ciclopeditoni. Fanno eccezione soltanto quelle di tipo A – Autostrade, sulle quali

⁴ L’articolo 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120 dispone: “*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità*”

⁵ L’art. 12, comma 1, del decreto-legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce: “*L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.*”

⁶ L’art. 2, comma 2, del decreto-legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 classifica le strade in ragione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; E-bis - Strade urbane ciclabili; F - Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopeditoni.

l'utilizzo dei citati dispositivi è consentito esclusivamente agli organi di Polizia Stradale della Polizia di Stato e ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. (articolo 4, comma 1).

Le difficoltà rappresentate a procedere in tempi brevi alla ricollocazione dei dispositivi già installati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A, hanno consentito di individuare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quale termine previsto per il corretto posizionamento dei dispositivi non conformi, precedentemente installati; decorso tale termine si dovrà procedere a disinstallare i dispositivi non conformi, fino al loro adeguamento (articolo 6). Le osservazioni dei rappresentanti delle autonomie locali hanno interessato anche l'allegato A – Collocazione delle postazioni di controllo. Per individuare i tratti di strada su cui poter collocare le postazioni di controllo per le categorie stradali di tipo C - Strade extraurbane secondarie, D - Strade urbane di scorrimento, E - Strade urbane di quartiere, E-bis - Strade urbane ciclabili, F - Strade locali, F-bis - Itinerari ciclopedonali, in presenza di una documentata difficoltà di procedere alla contestazione immediata delle violazioni, le modifiche accolte hanno consentito di tenere conto anche dei flussi pedonali e dei rischi per l'utenza debole⁷ (Punto 1, lett. b, nr. 5).

Tra le deroghe previste ai limiti generalizzati di velocità è stato introdotto il criterio dell'incidentalità stradale, consentendo anche in questi casi l'installazione delle postazioni fisse e la collocazione di quelle mobili su strade o singoli tratti di strada di tipo D - Urbane di scorrimento (Punto 2.2.1. e Punto 2.4.2.), e l'installazione delle postazioni fisse sulle tipologie stradali A - autostrade, B - extraurbane principali, C - extraurbane secondarie ed F - extraurbane locali, (Punto 2.3.1.).

Per le postazioni fisse collocate sulle strade extraurbane, i riferimenti metrici di estensione del tratto stradale per le deroghe ai limiti generalizzati di velocità sono stati ridotti uniformandoli a quelli previsti al Punto 2.1.2. per le postazioni mobili (Punto 2.3.3.).

Le modifiche apportate all'Allegato B – “*Modalità d'uso dei dispositivi e attività complementari al controllo*”, hanno contribuito ad una più puntuale definizione delle attività che possono essere delegate a terzi sotto la responsabilità e il controllo degli organi di polizia (1.1.3. e 1.3.5.), e quali invece devono essere svolte da questi ultimi (1.1.4.).

Nella seduta del 21 marzo 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di decreto che accoglie gran parte delle osservazioni proposte dalle autonomie locali.

3.3. Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025-2029.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 25 luglio 2024, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([decreto del](#)

⁷ L'Allegato A, Punto 1, lettera b), numero 5, ai fini dell'individuazione dei tratti di strada su cui collocare le postazioni di controllo, in presenza di una documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico tra le altre, consente di valutare le seguenti situazioni: “particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall'assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l'utilizzo delle postazioni di controllo è limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi è maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile”.

[Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto 2024](#)), recante la “*Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti nell’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le annualità 2025-2029*”.

Con il provvedimento in esame, vengono ripartite le risorse - limitatamente agli anni dal 2025 al 2029 - per complessivi euro 162.695.755, con l’obiettivo di distribuire fondi alle province e alle città metropolitane finalizzati alla manutenzione straordinaria, a carattere diffuso, della rete viaria. Si evidenzia che nel decreto è stata, in linea generale, attenzionata la questione delle barriere di sicurezza per la rete viaria, con particolare riferimento alla programmazione che gli enti locali dovranno fare rispetto alle barriere per i motociclisti.⁸

Il suddetto importo è così articolato:

- 30.937.372 per l’anno 2025;
- 29.732.020 per l’anno 2026;
- 32.383.795 per l’anno 2027;
- 33.214.148 per l’anno 2028;
- 36.428.420 per l’anno 2029.

Con il provvedimento vengono ripartiti i fondi di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo, riferite alle annualità dal 2025 al 2033, assentite tra le province e le città metropolitane, secondo i criteri stabiliti nell’intesa raggiunta nella Conferenza Stato- città e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020.

I criteri di riparto di cui il provvedimento deve tener conto sono quelli stabiliti dall’articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ovvero:

- Consistenza della rete viaria;
- Tasso di incidentalità;
- Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il provvedimento in esame fa seguito ad una serie di decreti che sono stati emanati a partire dal 2018⁹, a cui è seguito il [decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, n. 123](#), con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti per gli anni dal 2020 al 2024, e un ulteriore [decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, n. 224](#) che ha ripartito i fondi tra il 2019 e il 2024. Anche la ripartizione delle risorse relative al quinquennio 2025-2029, oggetto del provvedimento in argomento, è stata predisposta sulla base dei tre suddetti parametri indicati dal legislatore nel comma 1077, così come esplicitati nella Nota metodologica, allegata al provvedimento.

⁸ Il decreto ministeriale 1.04.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 114 del 17.5.2019 disciplina l’installazione di appositi dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) applicati ai guardrail. I DSM sono fondamentali per proteggere e ridurre il rischio di gravi lesioni (amputazioni, decapitazioni) in caso di impatto tra il motociclista e i componenti della barriera, ma devono essere installati in punti particolari ovvero nelle curve o nei tratti in cui è più frequente la perdita del controllo del veicolo. Le istruzioni tecniche riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto, sulle modalità di installazione e utilizzo dei DSM sono di fatto complesse. Opportuno discuterne, per rendere più efficaci e rapidi gli interventi anche sulle barriere molto vecchie. Disporre di una mappa dei tratti di strada a più elevato rischio di incidente consentirebbe agli enti gestori delle strade (Anas, Comuni, Province e Regioni) di impegnare meglio le proprie risorse nell’affrontare il problema della pericolosità delle barriere per i motociclisti, una categoria di utenti particolarmente vulnerabili

⁹ D.M. 49 del 16 febbraio 2018, Legge 27 dic. 2017 n.205 legge di bilancio 2018. Primo decreto per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Ad essi sono stati poi dati i seguenti pesi di ponderazione, indicati nell'Allegato 5 del provvedimento:

- Consistenza della rete viaria 78% (50% per l'estensione chilometrica della rete viaria provinciale e 28% per il numero di veicoli);
- tasso di incidentalità 10%
- vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 12%, (di cui il 6% per popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, e il 6% per la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale.

Sulla base di detti criteri e pesi di ponderazione è stato elaborato il Piano di riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. Le risorse sono trasferite alle province e città metropolitane, per ciascuna annualità in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione del Programma quinquennale 2025-2029 da parte delle province e città metropolitane è fissato al 30 novembre 2024.

Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del finanziamento. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento. Le province e le città metropolitane sono tenute a certificare, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del finanziamento.

La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo di tutti i programmi quinquennali ricevuti e approvati, in cui siano evidenziati i relativi interventi, i Codice unico di Progetto - CUP¹⁰ e i cronoprogrammi.

Come disposto dal comma 1078 del citato articolo 1 della citata legge 205/2017, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, sono versate su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria, di cui al comma 1076. Inoltre, il provvedimento prevede che non si procede alla revoca dell'assegnazione delle risorse nei casi in cui il mancato rispetto dei termini di certificazione, dell'avvenuta realizzazione delle opere, sia imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali (che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi), dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1). Il monitoraggio delle attività previste nel provvedimento è affidato alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in raccordo con la Struttura tecnica per l'indirizzo strategico. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP,

¹⁰ *Il Codice Unico di Progetto (CUP) è uno strumento fondamentale nel contesto dei progetti finanziati, fornendo un identificativo univoco per ciascuna iniziativa. Questo codice è cruciale per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la corretta gestione delle risorse assegnate. Il CUP è un codice alfanumerico univoco che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, Grazie al CUP, è possibile monitorare in modo accurato l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a un progetto specifico. Questo aiuta a prevenire possibili abusi o usi impropri dei fondi.*

alimentano il sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.

3.4 Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 novembre 2024 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “*Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria*”. La segnaletica stradale verticale è costituita dalla cartellonistica posta su strade e autostrade, per dare agli automobilisti indicazioni sui sensi di marcia, divieti, pericoli e altro¹. La struttura e la collocazione dei segnali verticali seguono rigorosamente le norme contenute nel Codice della Strada.

Il *Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030)*, approvato con delibera CIPESS n° 13 del 14 aprile 2022, definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, per tutte le categorie di utenti considerate a maggior rischio. Tale delibera ha raccomandato, ai fini del miglioramento della sicurezza in ambito urbano, tra l’altro, azioni tese all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale.

Il già menzionato Piano è costituito dai seguenti tre documenti: 1. Indirizzi generali e Linee guida di attuazione, 2. Piano nazionale Sicurezza stradale e 3. Programmi di attuazione.

Il *PNSS* è composto da 5 pilastri: a) gestione della sicurezza stradale; b) maggiore sicurezza di strade e mobilità; c) maggiore sicurezza dei veicoli; d) maggiore sicurezza degli utenti della strada; e) gestione della fase post-incidente.

Nell’ambito del *PNSS 2030* sono proposte le azioni in cui articolare le 44 linee strategiche specifiche, con l’individuazione dei soggetti responsabili ed una prima indicazione qualitativa dell’efficacia. Le azioni nazionali sono suddivise in quattro tipologie: a) azioni di carattere legislativo; b) misure di potenziamento dell’azione di controllo e repressione; c) interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali; d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

Il *PNSS 2030* si integra con i seguenti Piani programmatici nazionali e locali: *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, *Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile*, *Piano generale mobilità ciclistica ed a livello locale con il Piano urbano della mobilità sostenibile*.

Il Piano è fortemente integrato con il contesto internazionale e pienamente congruente con la programmazione strategica dell’ONU (*Resolution by the General Assembly. 74/299 Improving global road safety – 2/9/2020*) e con quella della Commissione europea nel settore (*EU Road Safety Policy Framework 2021- 2030 - Next steps towards "Vision Zero"*). Al riguardo si segnala infatti che l’internazionalizzazione del fenomeno ha portato all’identificazione e all’attuazione di strategie efficienti di miglioramento della sicurezza stradale, nei singoli contesti nazionali. In particolare, il citato *PNSS 2030* ambisce ad essere un Piano di riferimento anche per gli altri Paesi.

Infatti, nel Piano, le linee strategiche contenute sono coerenti con i contenuti previsti nel *Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020*, che rappresenta uno strumento a sostegno dello sviluppo dei Piani di azione nazionali e locali, fornendo al tempo stesso un quadro di riferimento per il coordinamento delle attività a livello globale.

Il Report ISTAT, per l'anno 2023, sugli incidenti stradali, inoltre, ha rilevato che la più alta percentuale di incidenti, in ambito urbano, è dovuta al mancato rispetto della segnaletica "stop" e "dare precedenza". Il citato PNSS 2030, ha individuato quali categorie a rischio pedoni, ciclisti e due ruote motorizzate, la cui incidentalità si concentra in ambito urbano.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2022, n. 408, sono state suddivise tra 14 "Grandi Comuni" le risorse finanziarie per realizzare un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni pari a euro 13.500.000,00.

I 14 grandi comuni beneficiari sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Con lo schema di decreto, esaminato nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 novembre 2024, viene destinata la somma complessiva di euro 17.101.918 al finanziamento dei programmi di intervento per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione del piano di segnalamento. Le risorse sono destinate ai comuni con fascia di popolazione, al 1° gennaio 2024, compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, e più precisamente i comuni di Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano in Campania, Latina, Livorno, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Trento e Vicenza. Si precisa al riguardo che, i comuni di Trieste e Messina non sono stati considerati, in quanto già beneficiari del riparto effettuato con il citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2022.

La quota assegnata a ciascun comune è calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e dei feriti in incidenti stradali riportati nel report annuale ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2022 (triennio preso in esame in considerazione dell'influenza sull' incidentalità nel dato 2020/2021, dovuta alla diffusione del COVID -19).

L'importo complessivo è ripartito, tra gli enti beneficiari, come da piano di riparto allegato al citato schema di decreto e sul quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa in favore dei Comuni, che potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento sulla segnaletica ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

E' prevista l'esclusione dal finanziamento per i comuni che non hanno inviato le previste Relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione, di cui all'articolo 208 del Codice della Strada, per uno o più anni dal 2021, 2022, 2023 e 2024. L'importo derivante da tale esclusione verrà assegnato con decreto dirigenziale ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti, in ordine decrescente, in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti stradali con feriti di cui al report ISTAT fino ad esaurimento della somma disponibile. I comuni assegnatari dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto in Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il programma degli interventi da realizzare.

Il Ministero approverà il programma entro 30 giorni dalla ricezione e lo trasmetterà al comune che, entro i successivi 30 giorni, procederà all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione, comunicandolo al Ministero. Gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, sono identificati nell'atto tramite il *Codice unico di progetto (CUP)*².

Gli impegni riguardanti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma e degli adempimenti negoziali, finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, saranno regolamentati con una "*Convenzione per*


il trasferimento dei fondi per la realizzazione di programmi di interventi riguardanti la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria”, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i singoli comuni. I comuni dovranno procedere all’individuazione della segnaletica da sostituire o di nuova installazione sulla base dei gruppi di segnali individuati nel decreto di che trattasi.

Al riguardo si precisa che i gruppi di segnali previsti sono i seguenti:


1. Segnali di Precedenza che annunciano al conducente che si deve dare precedenza agli altri veicoli o che lo stesso beneficia della precedenza rispetto agli altri. I segnali di precedenza hanno la forma dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione. Devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 metri da esso fuori dei centri abitati e 10 metri nei centri abitati, questi segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso posto a una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.



2. Segnali di Pericolo avvertono il conducente di un pericolo, sono posizionati in luoghi dove un conducente non conoscendo la zona potrebbe non accorgersi o reagire troppo tardi di fronte al pericolo. Essi invitano il conducente a rallentare e a raddoppiare l’attenzione. Di regola i segnali di pericolo sono a forma di triangolo equilatero, bordati in rosso e con un simbolo nero su sfondo bianco.



3. Segnali di Divieto che segnalano all’utente della strada un divieto, e sono generalmente a forma rotonda, con bordo rosso e con un simbolo nero su fondo bianco.



4. Segnali di Obbligo che hanno un bordino bianco ed un simbolo bianco su fondo blu. Devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Muniti di pannello integrativo indicante la distanza, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

Capitolo 4

La regolazione finale delle risorse previste per l'emergenza sanitaria da COVID19

4.1 Premessa

Il decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge del 27 novembre 2023, n. 170 recante: “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*” e la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” hanno avuto un particolare rilievo per i bilanci degli Enti locali.

In merito si evidenzia che l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 132 del 2023 e i commi 533-535 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 hanno introdotto una serie di previsioni sul contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane, rispettivamente per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, invece i commi 506-508 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 hanno mitigato gli effetti della c.d. *spending review*.

In particolare, i commi 506 e 507 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023 hanno, riformulato le disposizioni - di cui all' articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli Enti locali, rispetto agli effetti generati dalla pandemia sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027; il successivo comma 508 ha, invece, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente - ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027- agli Enti locali in deficit di risorse, con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID19, a ristoro degli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dalla pandemia.

Questo complesso articolato normativo trae origine dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, , il cui comma 1 - al fine di concorrere ad assicurare agli Enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza da COVID19 - ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane (c.d. “Fondone”)¹¹.

¹¹ Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 - adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020 - sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto della dotazione iniziale del fondo.

Si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 106 è stato, successivamente, oggetto di numerose modifiche ed integrazioni¹² e la dotazione del c.d. "Fondone" è stata, altresì, nel tempo incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 (con l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), e successivamente di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 (dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Alle citate risorse si sono, inoltre, aggiunti, nel periodo 2020-2022, ulteriori specifici ristori di spesa in favore degli Enti locali, finalizzati alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione eccezionale causata dalla pandemia.

Per il medesimo triennio gli enti beneficiari sono stati, quindi, sottoposti all'obbligo di invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di certificazioni periodiche, volte ad attestare la perdita di gettito nei singoli esercizi riconducibile esclusivamente all'emergenza da COVID 19¹³ e da tenersi in conto ai fini della verifica a consuntivo, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Enti e tra i comparti, prevista dal predetto articolo 106, comma 1, quarto periodo, nel tempo più volte differita a seguito dei rifinanziamenti del fondo.

Ciò premesso, nell'ambito di tale articolato *iter* normativo si collocano i provvedimenti riguardanti la regolazione finale dei fondi COVID 19, la c.d. *spending review* e, infine, il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, esaminati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso dell'anno 2024 ed oggetto di approfondimento nei seguenti paragrafi.

4.2 I criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso, ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024](#) - in relazione al quale è stata sancita l'intesa nelle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 dicembre 2023 e del 25 gennaio 2024 (in

¹² In particolare, il comma 1 è stato modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dall'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; dall'articolo 1, comma 785, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, infine, dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

¹³ Si vedano i seguenti decreti, adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022, di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

particolare nella seduta del 21 dicembre 2023 è stata sancita intesa su una prima versione del provvedimento e, successivamente, in data 25 gennaio 2024 è stata sancita intesa sulla nuova versione del provvedimento che aggiungeva una clausola di salvaguardia per gli enti locali in surplus di risorse rispetto ai fabbisogni, che hanno certificato ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2020) - è stata data attuazione al citato articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge n. 213 del 2023, il quale dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal predetto decreto.

Il citato decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024 ha, quindi, stabilito:

- i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie come individuati nelle Note metodologiche (Allegati A e B) allegati al decreto;
- le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana (Allegati C e D);
- le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana (Allegato E) e per le province e città metropolitane (Allegato F).

Inoltre, i commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto prevedono rispettivamente che gli Enti tenuti a restituire i ristori specifici di spesa, possono segnalare eventuali errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle di cui agli allegati E e F, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e che, con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno pubblicate le Tabelle con i dati definitivi.

Il provvedimento ha, infine, previsto una clausola di salvaguardia per alcuni Enti locali in surplus di risorse rispetto ai fabbisogni, che hanno certificato ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2020, come individuati nelle citate Note metodologiche (di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del decreto stesso).

A seguito delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali, secondo le modalità e nei termini indicati dal richiamato articolo 2, con successivo [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024](#) - in relazione al quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 maggio 2024 - sono state, quindi, rideterminate le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa, non utilizzati al 31 dicembre 2022, come riportate nelle Tabelle di cui agli allegati A (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e B (per le province e città metropolitane), che quindi sostituiscono interamente le rispettive Tabelle di cui agli Allegati E e F del precedente decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024.

Nelle Tabelle di cui agli Allegati C (per i comuni, unioni di comuni e comunità montane) e D (per le province e città metropolitane), sono state, invece, riepilogate le risorse complessive in eccesso da restituire da parte di ciascun Ente locale al netto dell'eventuale deficit finale e riportati,

quindi, tutti i dati necessari a verificare se un Ente locale è tenuto a restituire contributi ricevuti o se, invece, sarà beneficiario di ulteriori ristori.

In particolare, ai fini della verifica a consuntivo delle risorse per l'emergenza da "COVID19" le Tabelle di cui agli Allegati C e D riportano i seguenti dati:

- deficit finale;
- surplus finale;
- ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022;
- importo totale da acquisire al Bilancio dello Stato;
- importo della quota annuale 2024-2027 da acquisire al Bilancio dello Stato;
- importo totale da erogare all'Ente sul fondo di cui all'articolo 1, comma 508, legge n. 213 del 2023;
- importo della quota annuale 2024-2027 da erogare all'Ente sul fondo di cui all'articolo 1, comma 508, legge n. 213 del 2023.

Sia l'importo da acquisire al Bilancio dello Stato che quello da erogare ai singoli Enti viene, quindi, rateizzato in quote costanti, in ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Per gli Enti locali con surplus complessivo di risorse, di cui alla colonna "*importo totale da acquisire al Bilancio dello Stato*", le risorse ricevute in eccesso sono acquisite con le seguenti modalità:

- per i comuni mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno, a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- per le province e le città metropolitane mediante trattenuta sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto, di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- per le unioni di comuni e le comunità montane mediante versamento, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "*rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni*".

Per gli Enti locali con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna "*importo totale da erogare all'ente sul fondo di cui all'articolo 1, comma 508, legge n. 213 del 2023*", le somme sono, invece, erogate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del fondo istituito dal citato comma 508.

Infine, per Enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "*rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano*".

4.3 Il contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane

Come rappresentato in premessa, il processo di revisione della spesa pubblica, c.d. *spending review*, è stato, da ultimo, disciplinato dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge del 27 novembre 2023, n. 170 e, successivamente, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Inizialmente, un taglio di risorse a carico dei bilanci degli Enti locali è stato introdotto dall'articolo 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, c.d. *spending review* informatica.

In particolare, il comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 132 del 2023, dispone, tra l'altro, che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il successivo comma 853, dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come, invece, sostituito dall'articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, stabilisce, altresì, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di cui al comma 850, è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla missione 12 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*” degli schemi di bilancio degli Enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno, a ciascun ente, sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all' articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

La nuova formulazione delle suindicate disposizioni ha, quindi, escluso il contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, inizialmente previsto anche per l'anno 2023 e ha, altresì, modificato i criteri e le modalità di riparto dello stesso. Infatti, prima della modifica intervenuta con l'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 132 del 2023, i commi 850 e 853 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevedevano, tra l'altro, rispettivamente che:

- in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;
- il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di cui al comma 850, è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale

(IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024](#) - in relazione al quale è stata sancita l'intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 6 marzo 2024 - è stato, quindi, disposto il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in attuazione dell'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2023.

Il predetto contributo si applica agli Enti locali delle regioni a statuto ordinario, delle regioni siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta. Infatti, ai sensi del comma 852 del medesimo articolo 1 della legge 30 n. 178 del 2020, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli Enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del Testo unico delle leggi costituzionali, concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli-Venezia Giulia e i relativi Enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154¹⁴.

Come precisato nella "Nota metodologica", allegato A) al provvedimento e parte integrante dello stesso, ai fini dell'acquisizione dei dati contabili per provvedere al riparto, sono stati estratti dalla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)¹⁵ - Bilanci Armonizzati i rendiconti di gestione 2022 dei singoli Enti locali, trasmessi alla BDAP alla data del 30 novembre 2023 e laddove non ancora trasmessi si è risaliti all'ultimo rendiconto approvato. Per il comune di Casteldaccia, per il quale non risultano documenti contabili trasmessi alla BDAP, si è fatto riferimento al certificato di conto consuntivo, anno 2018, inviato al Ministero dell'interno.

Nello specifico:

- per i comuni, dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale sono stati estratti gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché gli importi impegnati presenti nella Missione 20 - Fondi e accantonamenti - in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili. Per i comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, di Moransengo -Tonengo e di Campospinoso Albaredo - di nuova istituzione a seguito di fusione operativa dall'anno 2023 - è stata considerata la somma algebrica degli impegni di spesa di ogni singolo comune oggetto di fusione, mentre per il comune di Misiliscemi - nato per scorporazione dal comune di Trapani il 10 febbraio 2021 e privo di rendiconti approvati al 30 novembre 2023 - si è utilizzata la popolazione ufficiale Istat al 31 dicembre 2021, per scindere gli impegni di spesa dal rendiconto del comune di Trapani, riferito all'esercizio 2020 (ultimo rendiconto disponibile) proporzionalmente alla

¹⁴ Per gli Enti locali dei territori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, l'esclusione dal concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, è determinato, come specificato nella Nota metodologica allegata al provvedimento e parte integrante dello stesso, dalla clausola di esaustività del contributo del sistema territoriale regionale integrato prevista nei rispettivi Statuti.

¹⁵ Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 è stata costituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), la quale riutilizza il patrimonio informativo del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e lo estende con i dati acquisiti da altre Amministrazioni (ANAC, ISTAT, Banca d'Italia, Enti Territoriali, Ministero dell'Interno, ecc.).

popolazione dei due enti riferita all'ultimo giorno dell'anno della nascita del comune per incorporazione. La base di riparto per i comuni è stata calcolata confrontando la spesa corrente al netto delle richiamate missioni con l'analogo valor medio riscontrato nel periodo 2019-2022; nel caso in cui detto valore sia risultato superiore alla media del 20%, si è imposta come quantità di riferimento il valor medio aumentato del 20%. Nel caso di enti con ultimo rendiconto approvato antecedente al 2019, la determinazione della base è stata immediatamente calcolata sulla base degli ultimi dati disponibili. Per i comuni della Valle d'Aosta la trattenuta è stata regolata per il tramite della medesima regione;

- per le province e città metropolitane - analogamente a quanto effettuato per i comuni - sono stati estratti, dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale gli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", ma si è successivamente proceduto a nettizzare l'importo così determinato sottraendo dallo stesso anche gli impegni relativi al concorso alla finanza pubblica, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014. Inoltre, al fine di tenere in debita considerazione le specificità e le peculiarità territoriali che influenzano la spesa corrente di alcuni Enti locali, è stato ritenuto opportuno normalizzare i valori della base di riparto imponendo, in particolare, che l'importo a carico di ciascuna provincia e città metropolitana non superi il valore massimo stabilito di 1,2 euro per abitante.¹⁶

Successivamente alla pubblicazione del citato decreto interministeriale del 29 marzo 2024, alcune province e città metropolitane hanno rappresentato che, tra gli impegni di spesa corrente, relativi ai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche centrali del rendiconto 2022, è stato registrato, in alcuni casi, un maggior impegno del contributo alla finanza pubblica, diverso da quello riportato nella circolare del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno n. 70/2022 avente ad oggetto "*Province e città metropolitane. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento*"¹⁷ in altri, un importo per trasferimenti erariali da restituire allo Stato, anche in attuazione dell'articolo 2, comma 231, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191 e, in altri ancora, quote di concorso alla finanza pubblica inerenti ad annualità precedenti.

Ritenuto opportuno tener conto delle predette segnalazioni e, conseguentemente, escludere dalla base di riparto di cui all'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178 del 2020, le ulteriori voci di spesa che rappresentano, in ogni caso, restituzione di trasferimenti statali, somme per mancato recupero sui trasferimenti erariali di maggiori entrate o minori oneri attribuiti alle province e somme per concorso alla finanza pubblica, anche di anni precedenti, segnalate da ciascun ente, con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 giugno 2024](#) - in relazione al quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 30 maggio 2024 - si è, quindi, provveduto alla rettifica dell'allegato C al decreto del 29 marzo 2024 recante "*Concorso alla finanza pubblica 2024 e 2025 delle Province e Città Metropolitane*".

Il successivo taglio di risorse a carico dei bilanci degli Enti locali è stato, invece, disposto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, il quale prevede, tra l'altro, che "*ai fini*

¹⁶ Sul contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e città metropolitane, disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024, si rinvia anche all'approfondimento relativo al I quadrimestre 2024:

<https://www.conferenzastatocitta.it/media/xb5lc1jd/approfondimento-i-quadrimestre-2024.pdf>

¹⁷ <https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-070-finloc-21-06-2022.pdf>

della tutela dell' unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, degli schemi di bilancio degli Enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR (...) assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal predetto concorso gli Enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all' articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

Gli importi del contributo alla finanza pubblica, di cui al citato comma 533 sono determinati, ai sensi del successivo comma 534 del medesimo articolo 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

Il comma 535 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, dispone, infine, che il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020. In caso di incapienza dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della predetta legge n. 228 del 2012.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2024](#), in relazione al quale nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024 non è stata raggiunta l'intesa, è stato ripartito il concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, come analiticamente dettagliato nella Nota Metodologica, Allegato A) al decreto. La mancata intesa, ai sensi del citato comma 534, non è stata comunque ostativa all'adozione del decreto.

In particolare, considerate le esclusioni degli Enti che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, gli Enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica sono:

- n. 6.838 comuni;
- n. 78 province;
- n. 13 città metropolitane.

Ai fini della determinazione del concorso alla finanza pubblica dei singoli Enti, sono state considerate:

- la spesa corrente risultante dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- la spesa relativa alla Missione 12 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*” degli schemi di bilancio degli Enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla BDAP;
- le risorse PNRR assegnate agli enti, alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (REGIS);
- le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come risultanti dagli allegati ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020.

Sono stati, invece, esclusi:

- i contributi finanziati con risorse PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto tutti afferenti al sociale e in particolare al sostegno alle persone vulnerabili e alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, e all'housing sociale;
- i contributi finanziati con risorse PNRR relativi alle Missioni “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, trattandosi di risorse finalizzate all'attivazione di nuovi servizi, “*Attrattività dei borghi*” e “*Isole verdi*” in quanto trattasi di risorse di importo rilevante rispetto alle capacità di spesa dell'ente in quanto finalizzate al sostegno dello sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate e destinate ai piccoli centri per la rigenerazione culturale e il rilancio turistico.

Laddove presenti, si è ritenuto di detrarre anche gli importi impegnati presenti nella Missione 20 - *Conto del bilancio riepilogo generale delle spese per missioni/Fondi e accantonamenti* - in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili, mentre sono stati, invece, inclusi gli interventi attuati tramite società/enti partecipati, per i quali l'Ente locale è soggetto attuatore di primo livello, relativi alla “*Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)*”, di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli impegni di spesa corrente sono desunti dagli schemi di bilancio, così come risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno 2022 trasmesso alla BDAP. In fase di predisposizione del decreto, per 99 comuni si è fatto riferimento all'ultimo rendiconto approvato, non avendo, allo stato, gli stessi ancora trasmesso il rendiconto 2022. Con riferimento alle province e alle città metropolitane risultano, invece, trasmessi alla BDAP tutti i rendiconti dell'anno 2022. La data di osservazione della BDAP è stata, infine, individuata nel 22 maggio 2024.

4.4 I criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023

Come già evidenziato, l'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di importo pari a 113 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli Enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese (come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020) e ha disposto, altresì, che le risorse residue vengano assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024](#), recante “*Criteri di riparto e assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e versamenti risorse 'COVID19' di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024*” - in relazione al quale è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024 - è stata, quindi, data attuazione al citato comma 508, dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

Il decreto interministeriale in argomento all'articolo 1, comma 1, individua, quindi, i criteri di riparto del fondo da destinare agli Enti locali con deficit di risorse, come individuati con i provvedimenti attuativi del quarto periodo dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero i sopra citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio e del 19 giugno 2024.

In particolare:

- la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 23 luglio 2024 prevede che, per gli Enti locali con deficit complessivo di risorse, le somme da erogare siano ripartite, in ciascun anno, come previsto dagli allegati al decreto interministeriale del 19 giugno 2024;
- la lettera b) del medesimo comma 1, prevede, invece, come correttivo al precedente decreto di conguaglio dell'8 febbraio 2024, l'estensione alla globalità degli Enti della clausola di salvaguardia inizialmente destinata solo ad una categoria di essi; tale modifica incide sul totale del fondo per circa 8,6 milioni di euro annui.

Nel decreto si è, inoltre, tenuto conto sia della richiesta del comune di Zeme (seppur pervenuta successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024) relativa a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19, non certificate per mero errore materiale, che della richiesta di modifiche all'allegato G del decreto del 19 giugno 2024, del comune di Bonnanaro (al quale viene riconosciuta la somma complessiva di euro 457).

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto dispongono, inoltre, in merito al versamento al bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, delle risorse ricevute in eccesso dagli Enti locali, come già previsto all'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale del 19 giugno 2024.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 prevede, invece, che le risorse annue residue, pari a 68.252.180 euro, al netto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, siano così ripartite, in proporzione ai contributi di “*spending review*” previsti, a carico degli Enti locali, rispettivamente dall'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020 e dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023:

- per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853 della legge n. 178 del 2020 (definito con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo e del 14 giugno 2024) e ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213 del

2023, definito con il menzionato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2024;

- per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in proporzione al predetto concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213 del 2023.

Infine, l'articolo 2 del decreto prevede che l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 508, legge n. 213 del 2023, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 1, commi 1 e 4, sia definita secondo quanto specificato nella Tabella A (per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana) e secondo quanto specificato nella Tabella B (per ciascuna provincia e città metropolitana), le quali sono parte integrante del decreto stesso¹⁸.

¹⁸ Sui criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si rinvia anche all' approfondimento relativo al II quadrimestre 2024:
<https://www.conferenzastatocitta.it/media/flrorzh1/approfondimento-ii-quadrimestre-2024.pdf>

Capitolo 5


Interventi per il settore sociale

5.1 Premessa

Nel 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa su cinque **provvedimenti per il settore sociale**, concernenti: il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali gestiti, rispettivamente, dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna; l'incremento del numero di posti nei servizi educativi per l'infanzia; il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità.

Le risorse finalizzate a potenziare i predetti servizi in ambito sociale – allocate, fino all'annualità 2024, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC)¹⁹ - a partire dall'annualità 2025 confluiscono, invece, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi²⁰, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Le risorse confluiranno poi nuovamente - dopo il conseguimento degli obiettivi di servizio e per concorrere al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni²¹ - nel FSC²².

La dotazione del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (che corrisponde alle riduzioni delle risorse previste sul FSC per le predette finalità) è pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.



¹⁹ Articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

²⁰ Sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi si rinvia anche al Capitolo 6, paragrafo 6.4.

²¹ Servizio studi della Camera dei deputati, dossier “Le risorse per i comuni: Il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” del 23 maggio 2024.

²² Ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettere d-*novies*), d-*decies*) e d-*undecies*), della legge n. 232/2016, le risorse per gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità torneranno all'interno del FSC a decorrere dal 2029, mentre quelle destinate ai servizi sociali vi rientreranno a decorrere dal 2031.

Inoltre, la Conferenza ha dato parere favorevole sullo schema di D.P.C.M. recante l'approvazione dei **fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale**, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017, necessari per la definizione degli obiettivi di servizio per il potenziamento dei servizi sociali dei comuni delle regioni isolate e l'assegnazione delle relative risorse.

Nel 2024 la Conferenza ha, altresì, reso parere favorevole sul provvedimento recante le **modalità di attuazione del regime sanzionatorio** - delineato dall'articolo 1, commi da 498 a 500, della menzionata legge di bilancio 2024 – da applicare nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati ai comuni beneficiari delle risorse in argomento.

5.2 I fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del **6 marzo 2024** è stato dato parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo **“Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica”**.

I fabbisogni standard, introdotti con il citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante **“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”** (attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante **“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”**) rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è regolato dal menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le cui disposizioni sono, per espressa previsione, applicabili solo agli enti locali delle regioni a statuto ordinario²³: l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, stabilisce infatti che **“fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”**.

Tuttavia, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla Sogei, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tale previsione normativa risulta coerente con la necessità di individuare un percorso di convergenza dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

Al fine di dare attuazione al menzionato articolo 1, comma 807, della legge n. 178 del 2020, sono state concordate con le Regioni a statuto speciale Siciliana e Sardegna, con Accordi

²³ Sui fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario si rinvia al Capitolo 6, paragrafo 6.2.

rispettivamente del 16 e del 14 dicembre 2021, le modalità di rilevazione dei fabbisogni standard relativamente agli enti locali afferenti al loro territorio.

Con il provvedimento esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 6 marzo 2024, viene adottata la nota metodologica recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido*”, calcolati con riferimento all’anno 2017, approvata, all’unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023 (articolo 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010)²⁴.

La definizione dei fabbisogni standard per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 449, lett. d-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – si è resa necessaria per la definizione degli obiettivi di servizio per il potenziamento dei servizi sociali comunali e l’assegnazione delle relative risorse, così come specificatamente indicato al terzo periodo della citata lettera d-*quinquies*) del comma 449 della predetta legge n. 232 del 2016; la predetta disposizione prevede, infatti, che – ai fini del riparto del contributo da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni isolate – si debba tenere conto “*dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore*”.

Ed infatti, nella predetta seduta della CTFS del 16 maggio 2023, il rappresentante della Regione Siciliana aveva richiesto l’inserimento, nella nota metodologica, della seguente precisazione: “*Il presente documento riveste funzione meramente strumentale all’individuazione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani finalizzati esclusivamente ai trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 449, lett. d) quinquies della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e sue successive modifiche ed integrazioni facendo salva la necessità di ogni ulteriore e più organico approfondimento, in coordinato raccordo tecnico e previa intesa con la Regione Siciliana e con il concorso di Anci - Sicilia, in ordine alle metodologie, alle analisi e alle rilevazioni, di carattere generale e settoriale da utilizzare per la complessiva definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani*”.

Analogamente, nel corso della seduta della Conferenza del 6 marzo 2024, l’ANCI, nell’esprimere parere favorevole, ha rinnovato la proposta, già espressa in sede tecnica, di inserire, nelle premesse dello schema di provvedimento, il seguente periodo: “*considerato che la determinazione dei fabbisogni standard per i servizi sociali dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna ha un valore conoscitivo ed è utilizzata ai soli fini dell’assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali*” e le Amministrazioni statali hanno condiviso la proposta dell’ANCI.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa del provvedimento, la nota metodologica, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per i comuni della Regione Siciliana e per quelli della Regione Sardegna, riproduce la medesima metodologia di calcolo già utilizzata per la

²⁴ Il Consiglio dei Ministri, in data 27 Settembre 2024, ha approvato in esame definitivo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale non risulta ancora pubblicato, al momento di predisposizione del presente Rapporto.

determinazione, nel 2021²⁵, dei fabbisogni standard della funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella predetta nota metodologica è precisato che i servizi del settore sociale al netto del servizio di asili nido (servizi sociali) *“includono una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico. L'amministrazione comunale fornisce mix di prestazioni eterogenee a seconda dei bisogni territoriali, erogando i servizi tramite una gestione comunale o convenzionata con strutture private”*.

La nuova metodologia si differenzia dalla precedente (adottata con il [D.P.C.M. 29 dicembre 2016](#)²⁶), in particolare, in quanto:

- viene utilizzato un modello di tipo *panel* a due stadi, prendendo in considerazione tre annualità (2015, 2016 e 2017), in modo da cogliere più precisamente le relazioni esistenti tra il livello di spesa e il livello di servizi di ciascun comune nel tempo;
- viene considerata una specificazione territoriale a livello provinciale, anziché regionale, in quanto ritenuta più idonea in termini di caratterizzazione del differente livello di spesa;
- vengono adottati nuovi criteri per l'individuazione dei valori *benchmark* di riferimento; in particolare - considerato che in molti comuni l'intensità dei servizi sociali è così bassa da apparire del tutto inadeguata a quanto richiesto per la tutela dei diritti civili e sociali - è stato individuato un gruppo di province (calcolate come aggregazione dei comuni) *benchmark*, ritenute particolarmente efficienti per aver offerto, nel triennio di analisi, un livello di servizi superiore alla media nazionale a fronte di una spesa inferiore alla media; al tempo stesso, il livello dei servizi offerti da ciascun comune relativamente al numero delle ore di assistenza e al numero di utenti presi in carico è stato adeguato ai valori provinciali (calcolati come aggregazione dei dati comunali) più elevati.

La principale novità dell'aggiornamento metodologico è rappresentata dalla quantificazione di risorse aggiuntive per il settore, in modo da permettere a tutti i comuni di poter erogare i servizi ad un livello standard, così consentendo - agli enti delle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a quelli della Regione Siciliana e della Regione Sardegna - il superamento del vincolo di bilancio, che legava i fabbisogni standard al livello complessivo della spesa storica sostenuta dal comparto.

Pertanto, la Nota metodologica del 2021 per i comuni delle regioni a statuto ordinario ha costituito la base di riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni delle due regioni isolate.

In particolare, come specificato nella Nota metodologica allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esaminato nella seduta del 6 marzo 2024, i fabbisogni

²⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2021 recante *“Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021”* adottato previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021.

²⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 recante *“Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido”*, adottato previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016.

standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono stati determinati inserendo, all'interno del modello di stima ottenuto sui dati dei comuni delle regioni a statuto ordinario, i valori specifici che caratterizzano i comuni delle due regioni in questione, utilizzando le informazioni desunte dalle fonti ufficiali e riassegnando tutti i comuni a cluster (gruppi omogenei di comuni) individuati anch'essi sui dati delle regioni a statuto ordinario.

Per i comuni della Sardegna (non soggetti, in base alla normativa vigente, alla compilazione dei questionari finalizzati all'aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard), il dato relativo alla presenza di utenti nelle strutture – necessario per il calcolo dei fabbisogni standard - è stato sostituito da analoghe informazioni fornite dall'Istat.

Come per i comuni delle regioni a statuto ordinario, si è proceduto al potenziamento dell'offerta dei servizi riconoscendo a ciascun comune siciliano e sardo il valore delle province con i valori medi più elevati e il valor medio registrato da un gruppo di province delle regioni a statuto ordinario *benchmark*, con l'obiettivo di ridurre, nel corso degli anni futuri, il divario esistente nell'offerta dei servizi sociali comunali tra le diverse aree del Paese.

5.3 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2024

Con il [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 giugno 2024](#), recante *“Riparto, obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 60 milioni di euro, per l'anno 2024, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna”*, previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **14 maggio 2024**, è stata data attuazione, per l'anno 2024, ai periodi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies*) della legge n. 232/2016 relativi al finanziamento dei servizi sociali comunali svolti dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

In particolare, il terzo periodo della lettera d-*quinquies*) citata, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 495, lettera a), n. 3), della legge n. 213/2023, prevede, tra l'altro, che, per le medesime finalità di cui al primo periodo del medesimo comma – ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni - il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il quinto periodo della medesima lettera d-*quinquies*), come da ultimo modificato dalla lettera a), n. 4), del menzionato articolo 1, comma 495, della legge n. 213/2023, prevede che, con il medesimo decreto, siano disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023](#) – previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023 – è stata data attuazione alle citate disposizioni per l'anno 2023.

Con il decreto del 2024, sulla base della Nota metodologica recante “*Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024*”, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023 e che, con i rispettivi allegati 1 e 2, ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono ripartite le risorse per l'anno 2024, pari a 60 milioni di euro, e, sulla base della Nota metodologica recante “*Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e delle regione Sardegna - Anno 2024*”, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 28 marzo 2024 - anch'essa costituente, unitamente agli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento - vengono definiti gli obiettivi di servizio per la funzione sociale assegnati a ciascun comune beneficiario e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2024.

Il riparto delle risorse è effettuato in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, definiti relativamente all'annualità 2017, in analogia con quanto operato per i comuni delle regioni a statuto ordinario. In particolare, all'esito dell'istruttoria tecnica di cui al citato terzo periodo della lettera d-*quinquies*), la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seduta del 16 maggio 2023, ha approvato il documento recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido*”²⁷.

Complessivamente, ai comuni della Regione siciliana sono attribuiti euro 45.774.000 (pari al 76,29% delle risorse stanziare) e ai comuni della regione Sardegna sono attribuiti euro 14.226.000 (pari al 23,71% delle risorse). Le risorse assegnate ai singoli comuni sono riportate negli allegati 1 e 2 alla sopracitata Nota metodologica recante “*Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024*” del 17 novembre 2023.

Ciascun ente beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024, come definito negli allegati 1 e 2 alla predetta Nota metodologica recante “*Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e delle regione Sardegna - Anno 2024*” del 28 marzo 2024, e a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi.

Gli obiettivi di servizio, per il 2024, per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, analogamente a quanto previsto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Tali obiettivi contribuiscono a potenziare i servizi sociali comunali, soprattutto negli enti che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei *gap* esistenti e

²⁷ Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 6 marzo 2024 è stato dato parere favorevole sullo “*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica*”, sul quale si rinvia al paragrafo precedente.

costituiscono un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio 2024 per la funzione sociale, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario.

Tutti gli enti beneficiari sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2025, secondo le modalità e la procedura definite nella Nota metodologica del 28 marzo 2024, della "*Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio*" resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d'informatica S.p.a.. La predetta scheda è, inoltre, sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

I comuni con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario (comuni "sotto-obiettivo"), sono inoltre tenuti, attraverso l'apposito Quadro "*Obiettivi di servizio-rendicontazione risorse aggiuntive*" presente nelle già menzionate schede, a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale.

Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il comune e/o l'Ambito territoriale sociale (ATS) o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta. Inoltre, tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, ecc.) rispetto all'anno base di riferimento (2017).

A partire da quest'anno, nelle schede di rendicontazione è prevista l'introduzione di un campo specifico relativo al rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di assistenti sociali. Se il comune non ha raggiunto il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, verrà attivata una segnalazione per evidenziare la necessità di potenziare il numero di assistenti sociali al fine di ottimizzare l'organizzazione dei servizi sociali e massimizzare l'efficacia dell'uso delle risorse disponibili.

5.4 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2025

Come già anticipato in premessa, l'articolo 1, comma 496, della legge n. 213/2023, istituisce tra l'altro, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei

diritti della persona, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

In particolare, la lettera a) del citato comma 496 prevede, tra l'altro, che, per le medesime finalità di cui al primo periodo della medesima lettera - ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni - il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, sia destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Il contributo è da ripartire annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del **18 dicembre 2024**, ha sancito intesa, ai sensi della citata lettera a) del comma 496, sullo **“Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 68 milioni di euro, per l'anno 2025, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l'anno 2025”**.

Con lo schema di provvedimento - sulla base della Nota metodologica recante **“Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna - Anno 2025”**, approvata, all'unanimità, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 14 novembre 2024 e che, con i rispettivi allegati 1 e 2, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento - sono ripartite le risorse, per l'anno 2025, pari a 68 milioni di euro e vengono definiti gli obiettivi di servizio per la funzione sociale assegnati a ciascun comune beneficiario delle predette regioni e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2025.

La ripartizione delle risorse in argomento è effettuata - come per l'anno 2024, oggetto del paragrafo precedente - in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, definiti relativamente all'annualità 2017, in analogia con quanto operato per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023, sono stati approvati i coefficienti di riparto della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ottenuti per ciascun comune dal rapporto tra il proprio fabbisogno standard e il totale del fabbisogno standard dell'intero comparto del settore sociale, al netto del servizio di asili nido²⁸.

I fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna vengono calcolati sulla base della metodologia dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario. I valori in oggetto sono integrati con le risorse aggiuntive, previste per il 2027,

²⁸ Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 6 marzo 2024 è stato dato parere favorevole sullo **“Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale, al netto del servizio asili nido, calcolati con riferimento all'anno 2017 e la relativa nota metodologica”**. Sul punto, si rinvia al paragrafo 5.2.

distribuite tra gli enti in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard monetari che, nel caso della Regione siciliana e della Regione Sardegna non tengono conto delle risorse perequabili del Fondo di solidarietà comunale.

Per la Regione siciliana e la Regione Sardegna, i fabbisogni standard monetari dei singoli comuni, per il triennio 2025-2027, sono calcolati applicando i valori dei coefficienti stimati dal modello per i comuni delle regioni a statuto ordinario alle variabili di contesto specifiche degli stessi. Tali valori sono ottenuti sottraendo le risorse aggiuntive previste per il 2030 e sommando le risorse aggiuntive previste per il 2027. Tali valori sono riportati per la regione Sicilia nell'Allegato 1 e per la Regione Sardegna nell'Allegato 2 della Nota metodologica.

Complessivamente, ai comuni della Regione siciliana sono attribuiti euro 51.877.200 (pari al 76,29% delle risorse stanziare) e ai comuni della regione Sardegna sono attribuiti euro 16.122.800 (pari al 23,71% delle risorse stanziare). Le risorse assegnate ai singoli comuni sono riportate nei menzionati Allegati 1 e 2.

Gli obiettivi di servizio, per il 2025, per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, analogamente a quanto fatto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

I menzionati obiettivi offrono un contributo al potenziamento dei servizi sociali comunali, negli enti che denotano maggiori carenze, passo necessario al fine di determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

I comuni "sotto-obiettivo" con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario dovranno impegnare le risorse aggiuntive, nel 2025, per il potenziamento della spesa sociale.

In particolare, gli enti potranno scegliere tra le seguenti opzioni di intervento:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche in via congiunta. Inoltre, tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi comunali, risorse trasferite all'ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all'anno base di riferimento (2017).

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio 2025 per la funzione sociale, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario. Il raggiungimento degli obiettivi di servizio, per la funzione sociale nel 2025, che si prefigge quale finalità l'incremento della spesa sociale per i comuni "sotto-obiettivo", può essere assolto a livello di singolo Comune oppure attraverso il trasferimento delle risorse

all'Ambito territoriale sociale (ATS) di competenza o ad altre forme associative vincolando queste ultime al potenziamento dei servizi sociali.

Nel caso in cui le risorse assegnate siano superiori alla differenza tra la spesa storica e il fabbisogno standard monetario, l'ente dovrà rendicontare solamente l'ammontare sufficiente a raggiungere il proprio fabbisogno standard monetario.

Nello specifico, gli enti beneficiari sono sottoposti a monitoraggio ed obbligo di certificazione del raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2025, attraverso la compilazione - entro il 31 maggio 2026 - delle schede di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2025, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.

5.5 Interventi per i servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario - Anno 2024

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del **18 dicembre 2024**, ha sancito intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo "*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024*".

L'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l'altro, che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tali contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 abitanti.

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2023](#), recante "*Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali*", come da intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023 è stata data

attuazione, per l'anno 2023, alla predetta lettera d-*quinquies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2024](#), recante “*Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024*”, è stato ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, comprensivo dell'incremento di 345.923.000 euro.

Con il provvedimento oggetto della seduta della Conferenza del 18 dicembre 2024, sulla base della Nota metodologica “*Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - Anno 2024*”, parte integrante del provvedimento – approvata, all'unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 28 marzo 2024 - gli obiettivi di servizio di ciascun comune, per l'anno 2024, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

I comuni sono tenuti a destinare, nel 2024, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell'allegato alla Nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti beneficiari delle risorse sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2024, attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2025, delle schede di monitoraggio e di rendicontazione, rese disponibili sul portale OpenCivitas di Sogei S.p.a..

In particolare, gli enti riportano nelle relative schede i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio; gli enti con una spesa storica inferiore al fabbisogno standard (c.d. “sotto-obiettivo”) devono, inoltre, indicare il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti, scegliendo all'interno di un paniere di interventi indicati nella Nota metodologica, che possono essere adottati anche in via congiunta. Inoltre, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio può essere assolto, a livello di singolo comune, o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all'Ambito territoriale sociale (ATS) di competenza o ad altre forme associative, vincolandole al potenziamento dei servizi sociali.

In particolare, gli enti possono scegliere tra le seguenti opzioni di intervento:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure professionali assunte, numero di utenti serviti, significativo miglioramento dei servizi comunali, risorse trasferite all'ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all'anno base di riferimento (2017).

A partire da quest'anno, nelle schede di rendicontazione sarà introdotto un campo specifico che indicherà il rapporto tra il numero di abitanti residenti e il numero di assistenti sociali. Se il comune non riesce a raggiungere il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, verrà attivata una segnalazione per evidenziare la necessità di potenziare il numero di assistenti sociali, al fine di ottimizzare l'organizzazione dei servizi sociali e massimizzare l'efficacia dell'uso delle risorse disponibili.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2024 o la mancata certificazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 498 a 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del relativo decreto attuativo adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 6 giugno 2024.

5.6 Interventi per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - Anno 2025

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del **18 dicembre 2024**, ha inoltre sancito intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge n. 213/2023, sullo ***“Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”***.

In particolare, la lettera b) del predetto comma 496 dispone, tra l'altro, che:

- il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 ed a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- in considerazione delle risorse in argomento, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione) e il Ministro per la famiglia, la

natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione;

- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto interministeriale di cui sopra, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;
- con il medesimo decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Con il provvedimento in argomento, il suddetto contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2025 viene ripartito - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla Nota metodologica "*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025*", approvata, all'unanimità, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 dicembre 2024²⁹ - tra 5.512 comuni per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 39.123 bambini in età 3-36 mesi. Il numero di comuni finanziati nel 2025 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, nel 2018, va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione *target*.

La citata Nota metodologica precisa che, a partire dall'individuazione degli obiettivi di servizio per il 2025, nel riconoscimento della popolazione di riferimento, si è tenuto conto anche della popolazione relativa all'annualità 2023, non assegnando alcun obiettivo in caso di assenza in tale anno della domanda potenziale del servizio identificata dal numero di bambini in età 3-36 mesi.

Ciascun ente beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato, per l'anno 2025, in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato "*Utenti e risorse aggiuntive*" alla Nota metodologica.

I comuni beneficiari delle risorse sono, altresì, sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata entro il 31 luglio 2025, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'ente e trasmessa a Sogei - Società generale d'informatica S.p.a. entro il 31 maggio 2026, in modalità esclusivamente telematica.

²⁹ Si precisa che la Nota metodologica, approvata inizialmente dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 14 novembre 2024 è stata integrata, a seguito della richiesta avanzata dal Ministero dell'istruzione e del merito nel corso della riunione tecnica del 12 dicembre 2024, con l'inserimento di un periodo inerente la possibilità, per i comuni sotto i 5.000 abitanti, di ricomprendere, ai fini del computo degli utenti per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato, i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia statale o paritaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (cosiddetti "anticipatari"). La Nota metodologica così formulata è stata approvata all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 dicembre 2024.

Anche i comuni non beneficiari sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Le risorse assegnate, ogni anno, per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all'attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi e saranno mantenute per gli anni successivi, a fronte dell'offerta aggiuntiva rendicontata.

Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido, elencati nella Nota metodologica.

In particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio:
 - negli asili nido comunali gestiti dall'ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
 - in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell'ente;
 - ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
 - alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l'utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
 - all'ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l'utenza dell'Ambito territoriale di riferimento;
 - agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
 - servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utente che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro.

5.7 Interventi per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2025

Nella seduta del 18 dicembre 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha altresì sancito intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 213/2023, sullo *“Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli*

studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”.

In particolare, la lettera c) del predetto comma 496 prevede che il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ora Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto studenti con disabilità della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

Con il provvedimento in oggetto, il suddetto contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2025, viene ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegata Nota metodologica recante “*Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025*”, approvata, all’unanimità, nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 14 novembre 2024 e successivamente aggiornata, nella seduta del 16 dicembre 2024, al fine di adeguarne la terminologia alle più recenti previsioni normative riguardanti le persone con disabilità.

Il riparto viene effettuato tra 5.301 comuni, pari a circa il 72% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia, per incrementare, nel corso dell’anno, di 22.784 utenti il servizio di trasporto in argomento.

Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno e sono soggette alla rendicontazione da parte dei comuni.

I comuni beneficiari delle risorse sono altresì sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata entro il 31 luglio 2025 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - da trasmettere a SOGEI S.p.A. entro il 31 maggio 2026, in modalità esclusivamente telematica. Anche i comuni non beneficiari sono tenuti a compilare la predetta scheda, limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio:
 - mediante gestione autonoma, in gestione diretta o esternalizzata;

- in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità per conto dell'ente;
- ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con enti del Terzo Settore che forniscono il servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
 - alle famiglie con voucher/contributi per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico;
 - all'ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti destinati all'utenza dell'Ambito territoriale di riferimento;
 - ad enti del terzo Settore in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- utilizzando le risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità fino ad un massimo del 40% di tali risorse.

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utenze che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro.

5.8 Le sanzioni per il mancato raggiungimento, da parte dei comuni, degli obiettivi di servizio per i servizi sociali comunali, i servizi educativi per l'infanzia ed il trasporto degli studenti con disabilità.

Con la sentenza n. 71 del 14 aprile 2023, la Corte costituzionale ha chiamato il legislatore ad intervenire urgentemente, al fine di separare il Fondo di solidarietà comunale – istituito al fine di garantire la perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione - dalle risorse gravate da vincoli di destinazione (e, in particolare, finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali, dei servizi educativi per l'infanzia e del trasporto degli studenti con disabilità, come previsto dalle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016) riconducibili al quinto comma del medesimo articolo.

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come, per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla citata normativa sul FSC. In particolare, ad avviso della Corte *“Questa soluzione, infatti, non è in grado di condurre al potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni.*

L'inadeguatezza della soluzione trova conferma, del resto, nel diverso e ben più coerente meccanismo che il legislatore ha strutturato in materia di diritto alla salute, prevedendo, come è noto, il commissariamento della regione che non garantisce i livelli essenziali di assistenza. A questo riguardo, va considerato che il quinto comma dell'art. 119 Cost., quando sono in causa i LEP di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., fa sistema con l'art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali», abilita l'intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale”.

In attuazione della predetta pronuncia, la legge n. 213/2023, oltre a istituire il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, ha previsto l'introduzione di un regime sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati agli enti beneficiari.

Con il [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024](#), recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”* - sul quale la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha reso parere favorevole nella **seduta del 30 maggio 2024** - sono state, pertanto, individuate (come previsto dal comma 501 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023) le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo 1 - concernenti il predetto regime sanzionatorio - i quali prevedono, tra l'altro, che:

- nel caso in cui, a seguito del monitoraggio relativo all'utilizzo delle risorse, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, da destinare al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l'infanzia nido e del trasporto degli studenti con disabilità (lettere a), b) e c) del comma 496 del medesimo articolo e articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 501 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.) invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi;
- qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Sogei trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;
- entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Sogei, il Ministero dell'interno provvede alla nomina a titolo gratuito di un commissario, individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente, che deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito;
- nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto;
- le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

Il decreto in argomento prevede, in particolare, che i comuni tenuti al monitoraggio trasmettano a Sogei le relative certificazioni - intese come compilazione e chiusura delle schede di monitoraggio e rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP - nei termini fissati

dai rispettivi decreti ministeriali, che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione sull'utilizzo delle risorse.

Sogei, entro i termini previsti dalla normativa sopra citata, invita gli enti che non hanno trasmesso le certificazioni a provvedere entro 30 giorni successivi alla ricezione dell'invito, decorsi inutilmente i quali trasmette tempestivamente una comunicazione al Ministero dell'interno contenente, rispettivamente, l'elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e l'elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati. Entro i 30 giorni successivi, il Ministero dell'interno provvede con proprio decreto a nominare commissario il sindaco del comune interessato.

Il commissario provvede:

- a) nel caso di inadempimento all'obbligo di invio delle certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei nel termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione in G.U. del decreto di nomina;
- b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, ad attivarsi affinché l'ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di nomina, trasmette a Sogei apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o per i successivi.

La trasmissione del cronoprogramma è prevista anche nel caso in cui, dalle certificazioni trasmesse dal commissario, dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati.

Il cronoprogramma dovrà elencare le azioni che l'ente ha intenzione di intraprendere per raggiungere l'obiettivo di servizio o il LEP assegnato, entro il 2027, per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità, ed entro il 2030 per il potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione alla dotazione di assistenti sociali.

Il cronoprogramma dovrà, inoltre, specificare le modalità di spesa delle risorse, non utilizzate negli anni precedenti, che potranno essere destinate alla gestione dei servizi, all'erogazione di contributi o voucher, all'acquisto di strumentazioni e attrezzature, nonché ad interventi di manutenzione anche straordinaria, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.

Lo schema del cronoprogramma verrà definito e pubblicato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Il cronoprogramma dovrà essere trasmesso in modalità digitale dal commissario ad un apposito portale messo a disposizione da Sogei, e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito del monitoraggio annuale degli obiettivi di servizio.

Il perdurante inadempimento o il mancato invio del cronoprogramma sono comunicati da Sogei al Ministero dell'interno, che entro 45 giorni nomina, su designazione del prefetto, un commissario.

Il commissario viene, altresì, nominato qualora dai cronoprogrammi non risultino raggiunti entro il 2027 gli obiettivi o i LEP assegnati per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità e entro il 2030 quelli assegnati per il potenziamento dei servizi sociali comunali. In tal caso, il commissario adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi o dei LEP.

Nel caso in cui dalla certificazione risulti l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento, il Ministero dell'interno, su comunicazione di Sogei, provvede - con proprio decreto - all'individuazione delle risorse assegnate da recuperare, al fine della riassegnazione al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

I comuni utilizzano le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinqies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, accertate negli esercizi 2021 e 2022 e confluite nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione (di cui all'articolo 187, comma 3-ter, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per l'esercizio 2024.

Nella predetta seduta della Conferenza del 30 maggio 2024, il Rappresentante dell'ANCI, nell'esprimere parere favorevole, ha evidenziato che il provvedimento recepisce una parte importante della citata sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023, e ha inoltre, rilevato, con soddisfazione, che le risorse incentivanti non utilizzate potranno essere impiegate dai comuni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per gli anni successivi.

Con il [decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2024](#), recante "*Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024*" è stata data attuazione al citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024, provvedendo a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, il sindaco *pro tempore* dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni e dei comuni che abbiano certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati.

Capitolo 6

Il Sistema perequativo e il Fondo di Solidarietà Comunale

6.1 Premessa

Il principio di perequazione delle risorse finanziarie - in base al quale le differenze strutturali di capacità fiscale tra gli enti locali devono essere compensate, in modo che sia garantito per tutti gli enti il finanziamento integrale delle proprie funzioni e che a tutti i cittadini siano assicurati livelli omogenei dei servizi a parità di sforzo fiscale sostenuto - costituisce, insieme al superamento del criterio della spesa storica e all'autonomia fiscale, uno dei pilastri del Titolo V della Costituzione, come risultante dalla riforma, in senso autonomistico, avviata nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di perequazione delle risorse finanziarie. L'art. 119, a sua volta, al terzo comma prevede che *“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”* e, al quinto comma, che *“Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”*.

I sistemi perequativi, in generale, non mirano a uniformare l'offerta dei servizi, ma piuttosto a fornire a ogni territorio le risorse necessarie per soddisfare determinati standard nazionali, lasciando alle singole Amministrazioni territoriali la flessibilità di adattare l'allocazione delle risorse alle proprie esigenze e alle preferenze dei cittadini. Per tale motivo, i trasferimenti perequativi sono, generalmente, privi di vincoli di destinazione³⁰.

La perequazione può essere verticale od orizzontale: nel primo caso, è lo Stato a farsi carico del trasferimento di risorse agli enti territoriali, al fine di colmare gli squilibri fiscali; nel secondo, le compensazioni vengono realizzate tra enti dello stesso livello di governo³¹.

Il sistema perequativo adottato presuppone la determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, la cui differenza è alla base del meccanismo redistributivo del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per i comuni delle regioni a statuto ordinario³².

³⁰ AA.VV., *“Capacità fiscali e fabbisogni standard: la nuova perequazione comunale per il 2017”*, IFEL, 2016.

³¹ La dottrina maggioritaria sostiene la natura “aperta” del fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost. Infatti *“Alla luce di questa suddivisione [tra perequazione orizzontale e verticale, NDR], mentre il tenore letterale dell'art. 119, quinto comma, Cost. consentirebbe di ritenere indubbia la natura verticale del relativo fondo perequativo («lo Stato destina risorse aggiuntive»), altrettanto non sembra potersi affermare con riferimento al fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., rispetto al quale la Costituzione non sembra averne definito a priori la natura, prefigurando un modello aperto, la cui definizione è riservata al legislatore, pur nel rispetto dei principi che ispirano il modello di autonomia finanziaria disegnato dal nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione”*. M. Bergo, *“A vent'anni dalla riforma del Titolo V. L'autonomia finanziaria regionale e locale, tra Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi”*. Articolo su www.federalismi.it, 2021.

³² L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: *“destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione*

6.2 Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

I fabbisogni standard, introdotti con il citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*”, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”, rappresentano il riferimento cui riportare il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali³³, la cui stima è determinata utilizzando tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali³⁴, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono, da un lato ad alimentare la domanda di un certo servizio, dall’altro a condizionare i costi che l’ente deve sostenere per erogarlo³⁵. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, i fabbisogni standard, unitamente alla capacità fiscale, costituiscono i parametri sui quali si fonda il sistema perequativo del Fondo di

dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”.

³³ L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui riportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi. omissis.....”.*

³⁴ L’articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti”.*

³⁵ L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:*

- a) l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;*
- b) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;*
- c) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;*
- d) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;*
- e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.”*

solidarietà comunale^{36 37}, consentendo il superamento graduale e definitivo del criterio della spesa storica³⁸.

Le funzioni fondamentali dei comuni - identificate in via provvisoria con l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 - sono state definitivamente individuate con l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel modo di seguito indicato:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è regolato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010. In particolare, la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2024) predispone le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali, provvede inoltre al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, predisponendo a tal fine appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. Per i predetti compiti, la Sogei si avvale, come previsto dal suddetto articolo 5 del D. lgs. n. 216 del 2010, della collaborazione scientifica dell'Istituto per la

³⁶ L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: *“destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”*.

³⁷ L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”*.

³⁸ L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, prevede che *“Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.”*.

finanza e per l'economia locale-IFEL (Fondazione istituita dall' ANCI), in qualità di partner scientifico. Le metodologie predisposte e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard vengono sottoposte, anche separatamente, per l'approvazione, alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard³⁹.

L'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216/2010 tra l'altro, dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Con lo schema di DPCM esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 ottobre 2024, si adotta la Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, predisposta dalla Sose S.p.A. (oggi SOGEI) e approvata, all'unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023.

Sul piano metodologico, come evidenziato nella Relazione illustrativa al provvedimento, si procede alla revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (funzioni generali di amministrazione) e alle funzioni di polizia locale e, contestualmente, all'aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali che sono il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio asili nido, i servizi del settore sociale e quelli dell'istruzione pubblica.

L'aggiornamento della metodologia ha prodotto, come risultato finale, i nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi - sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2024.

Si precisa che le novità intervenute riguardano, principalmente, come anticipato, la revisione della metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione e alle funzioni di polizia locale, alle quali sono state applicate le innovazioni metodologiche già adottate negli anni precedenti per le revisioni dei modelli delle altre funzioni fondamentali.

Per le funzioni generali di amministrazione si è proceduto alla determinazione dei fabbisogni standard mediante la definizione di un nuovo modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di

³⁹ La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

dati *panel*⁴⁰. Nel primo stadio, in particolare, viene stimato il modello di spesa unitaria per abitante ricorrendo allo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sette annualità. La spesa per abitante viene messa in relazione con le unità immobiliari complessive, i prezzi dei fattori produttivi e le forme di gestione associata. Nel secondo stadio, gli effetti stimati nel primo vengono messi in relazione con le caratteristiche dei comuni che possono considerarsi di tipo strutturale e, quindi, caratterizzate da variazioni molto lente nel tempo. Esse vengono individuate nel seguente modo: appartenenza ai cluster, ovvero raggruppamenti dei comuni simili per specifiche caratteristiche; appartenenza regionale; elementi che caratterizzano il contesto territoriale in cui vengono erogati i servizi da parte dei comuni (livello di rischio sismico o gli addetti dei servizi di alloggio e ristorazione). Il panel dati a disposizione per la determinazione dei fabbisogni standard fa riferimento a sette annualità (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021), l'ampio periodo del panel dati utilizzato ha consentito di cogliere i cambiamenti intervenuti nei diversi anni e intercettare le eventuali modifiche strutturali e/o gestionali proprie dello svolgimento delle funzioni generali di amministrazione.

Poiché le funzioni generali di amministrazione⁴¹ costituiscono una funzione trasversale di supporto all'erogazione di tutti gli altri servizi del comune, riferibili sia a funzioni fondamentali (es. il settore sociale) che a funzioni non fondamentali (es. cultura e turismo), solo la parte del fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione compatibile con le funzioni fondamentali viene considerata nella composizione del fabbisogno complessivo.

Inizialmente, sulla base dell'identificazione provvisoria delle funzioni fondamentali effettuata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010, la quota del fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione è stata considerata nella misura del 70%. Con l'individuazione definitiva operata con articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è resa necessaria la revisione della quota di fabbisogno standard da riconoscere alla funzione generale di amministrazione nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali. La nota metodologica adottata determina la nuova quota percentuale valutando, per ciascun anno dal 2013 al 2021, l'incidenza sulla spesa corrente delle funzioni non fondamentali rispetto al totale delle funzioni, prendendo come riferimento il valore medio complessivo di tutte le annualità.

Sulla base di tale valutazione, la quota del fabbisogno delle funzioni generali di amministrazione da considerare passa dal 70% al 90,86% del fabbisogno standard complessivo; in particolare l'incremento avverrà gradualmente nel modo di seguito indicato: 74% nel 2024, 78% nel 2025, 82% nel 2026, 86% nel 2027 e 90,86% nel 2028.

Con riferimento alle funzioni di Polizia Locale, si è proceduto allo stesso modo adottando un modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*. L'ampio periodo rappresentato dai dati panel a disposizione ha permesso di individuare i mutamenti intervenuti negli anni e di definire le eventuali modifiche proprie dello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

La definizione della quota del fabbisogno da assegnare al trasporto pubblico locale (TPL), al servizio smaltimento rifiuti, ai servizi relativi alla viabilità e territorio, al servizio asili nido, ai

⁴⁰ L'impianto metodologico di riferimento, seguito per la revisione della metodologia di stima dei fabbisogni standard delle funzioni generali e delle funzioni di Polizia Locale, è quello del *Regression Cost Base Approach* (RCA) rivolto alla stima di una funzione di spesa aumentata.

⁴¹ Le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo ricomprendono i servizi di: Gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali; Ufficio tecnico; Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico; Altri servizi generali (tra cui il Servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento e il Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione).

servizi del settore sociale e ai servizi dell'istruzione pubblica, è avvenuta mediante l'aggiornamento della banca dati di riferimento e applicando la metodologia ad oggi in vigore.

Infine, per l'applicazione dei fabbisogni standard 2024, la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 17 ottobre 2024 è stato reso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Con riferimento ai fabbisogni standard del comparto comunale relativo alle regioni a statuto ordinario, si sono succeduti, nel tempo, i seguenti D.P.C.M.:

D.P.C.M.	Oggetto	Data parere CSC
29 dicembre 2016	Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.	27 settembre 2016
22 dicembre 2017	Aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018.	19 ottobre 2017
18 aprile 2019	Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019.	29 novembre 2018
5 marzo 2020	Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020.	11 dicembre 2019
11 dicembre 2020	Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.	15 ottobre 2020
27 luglio 2021	Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021.	25 marzo 2021
16 maggio 2022	Adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022	9 febbraio 2022
22 febbraio 2024	Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario	20 settembre 2023

6.3 Adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del *tax gap*, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

La capacità fiscale rappresenta un concetto fondamentale nell'ambito della riforma in senso autonomistico del Titolo V della Costituzione - avviata nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che riconosce agli enti territoriali autonomia di entrata e di spesa, e istituisce un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante⁴². Tali principi sono alla base della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*". Nello specifico, la capacità fiscale costituisce il gettito potenziale che un ente può generare applicando l'aliquota legale alla propria base imponibile; in altri termini, rappresenta la quota parte di gettito tributario che non deriva dall'esercizio di scelte autonome degli enti – che possono ad esempio innalzare o abbassare le aliquote oppure introdurre deduzioni o esenzioni – ma consegue alla tassazione standard. Concorrono alla formazione della capacità fiscale due principali tipologie di entrate. La prima è rappresentata da quelle aventi natura tributarie come, ad esempio, l'IMU - Imposta Municipale Propria, l'Addizionale Comunale IRPEF, le imposte e tasse minori come la Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'Imposta di soggiorno e di sbarco. La seconda dalle entrate extra-tributarie come, ad esempio, la vendita di beni e servizi, i proventi derivanti dalla gestione dei beni e quelli derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti⁴³. Nelle regioni a statuto ordinario, le capacità fiscali, insieme ai fabbisogni standard, costituiscono i parametri sui quali si fonda il sistema perequativo del Fondo di solidarietà comunale⁴⁴.

Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane vengono definite con le modalità previste dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente le "*Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale*", in base al quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità

⁴² Articolo 119 Costituzione: "*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. [...omissis...]

⁴³ Nota tecnica sulla Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard, Seduta del 23 ottobre 2023

⁴⁴ L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: "*destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento*".

fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Lo schema di decreto con il quale viene adottata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune, viene trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, qualora venga raggiunta l'intesa, così come nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla data della prima seduta, viene comunque trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale⁴⁵ e delle commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione, il decreto può comunque essere adottato. Nel caso in cui si proceda per l'adozione delle sole capacità fiscali per singolo ente, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento (a metodologia invariata), lo schema di decreto viene trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa e, qualora non venga raggiunta entro trenta giorni dalla data della prima seduta, il provvedimento può comunque essere adottato.

Lo schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2024, reca l'adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del Tax Gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

La nota tecnica, allegata al provvedimento in esame ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) nella seduta del 23 ottobre 2023, illustra le procedure adottate per l'aggiornamento, all'anno 2021, della base dati utilizzata ai fini della stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024. Detto aggiornamento è stato effettuato in coerenza con i criteri di stima di cui alla nota metodologica approvata dalla CTFS, a maggioranza, nella seduta del 27 febbraio 2023. Su tale nota metodologica, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 giugno 2023, non è stata raggiunta intesa, ma la stessa, a seguito del completamento dell'iter parlamentare, è stata adottata con decreto del Vice Ministro dell'economia e finanze del 15 dicembre 2023.

Tra gli elementi ivi contenuti, si segnalano in particolare:

- *aggiornamento della base dati*: la base dati di riferimento è stata aggiornata dall'anno 2019 direttamente all'anno 2021, in considerazione degli effetti distorsivi conseguenti all'utilizzo dei dati relativi all'anno 2020, fortemente influenzati dalla crisi pandemica;
- *stima del gettito standard dell'IMU*: è stato aggiornato all'anno 2021 – in coerenza con le precedenti stime a metodologia invariata - il solo valore standard per i fabbricati diversi dall'abitazione principale (e dai fabbricati produttivi classificati di categoria D), che rappresenta comunque la componente principale del gettito complessivo IMU. Inoltre, il tasso di variazione stimato della base imponibile dell'IMU è stato prudenzialmente considerato nella misura ridotta del 50%, con l'applicazione di un'apposita procedura di correzione in casi residuali. Risultano, invece, confermati i valori relativi alle altre componenti del gettito standard IMU;
- *stima del tax gap IMU*: poiché la metodologia è invariata, non si è proceduto alla modificata della precedente stima;
- *stima dell'addizionale comunale Irpef standard*: nell'aggiornamento della base imponibile di riferimento all'anno di imposta 2021, sono stati valutati i casi degli enti che presentavano variazioni significative, ovvero anomale, della base imponibile dell'addizionale comunale

⁴⁵ Vedi articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42

nel 2021 rispetto al 2019 e, per alcuni comuni, poiché la variazione non è ritenuta strutturale, è stata applicata una procedura di correzione;

- *stima della capacità fiscale residuale*: sono state aggiornate esclusivamente le variabili utilizzate in fase di applicazione lasciando inalterata la metodologia.

Nel complesso, la capacità fiscale 2024 per i comuni delle regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.825.865.626 euro, di cui 19.119.067.918 euro al netto della componente rifiuti.

Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023, al netto della componente rifiuti - non più considerata per il predetto riparto in virtù di quanto deliberato dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020 - si rileva una differenza di circa 131,5 milioni di euro.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 18 aprile 2024 è stata sancita intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2024, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del *tax gap*, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

La stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 così rideterminata è stata adottata con il [decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2024](#).

6.4 Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)

6.4.1 L'attuazione del federalismo fiscale comunale e l'istituzione del FSC

In attuazione della riforma costituzionale, la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*” ha disegnato un importante processo di trasformazione dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti locali, sul superamento del sistema di finanza derivata e sul passaggio graduale dal criterio della spesa storica (ovvero l'ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l'offerta di servizi ai cittadini) a criteri oggettivi, quali i fabbisogni standard (definiti come i livelli standard della spesa corrente comunale necessari per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali) e le capacità fiscali (ovvero il gettito potenziale da entrate proprie del singolo ente locale).

La legge delega prevedeva, inoltre, due tipi di trasferimenti perequativi; in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, prevedeva - quanto alle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate - che dovesse essere garantito il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, anche per mezzo del fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale (di cui al successivo articolo 13); quanto alle altre spese, l'art. 11, comma 1, lettera c), prevedeva, invece, che fossero finanziate, tra l'altro, con “*il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante*”.

Con la successiva tappa nell'attuazione della riforma costituzionale per gli enti locali, rappresentata dall'adozione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”, veniva prevista la riduzione dei trasferimenti erariali

ai comuni aventi carattere generale e permanente⁴⁶; veniva, inoltre, prevista, per il triennio 2011-2013, una fase transitoria nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate degli enti comunali, erano istituite la compartecipazione al gettito dell'IVA proveniente dai rispettivi territori e l'imposta di soggiorno; e veniva inoltre devoluta ai comuni la "fiscalità immobiliare" (costituita da gettito o quote del gettito derivanti da diversi tributi, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio)⁴⁷.

Le nuove entrate da immobili confluivano nel Fondo sperimentale di riequilibrio⁴⁸, finalizzato a *"realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare"* (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2011) che avrebbe dovuto avere la durata di tre anni, fino all'attivazione del fondo perequativo per gli enti locali, previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42/2009.

A regime, dal 2014, era prevista inoltre l'attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare attribuita ai comuni, con l'istituzione dell'Imposta municipale propria – IMU (sostitutiva dell'Irpef sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'Ici) e dell'Imposta municipale secondaria (che avrebbe dovuto sostituire Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari).

A causa di significativi mutamenti del contesto istituzionale e socioeconomico - tra i quali, in particolare, la grave crisi economica intervenuta negli anni successivi all'avvio della riforma, che ha richiesto una maggiore centralizzazione delle decisioni di finanza pubblica – il disegno della riforma è stato, tuttavia, attuato solo parzialmente.

In particolare, con l'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), venivano apportate ampie modifiche alla disciplina della tassazione immobiliare, e l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni veniva ampiamente ridefinito, rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23/2011; tra l'altro, veniva attribuito ai comuni l'intero gettito IMU (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, destinato allo Stato) ed era disposta la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con l'istituzione, al suo posto, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni (articolo 1, commi da 380 a 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

⁴⁶ Articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 23/2011: *"[...] I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6 [...]"*, attuato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011, recante *"Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)"*, adottato previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011.

⁴⁷ Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2011. Si trattava, in particolare, di imposte di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti.

⁴⁸ Articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011: *"Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione[...]"*, attuato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011, recante *"Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)"* adottato previo accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011.

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso una modifica del comma 380-*quater*⁴⁹ della citata legge n. 228/2012, veniva previsto che una percentuale del Fondo crescente negli anni (il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018) dovesse essere ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard; veniva, quindi, introdotto nell'ordinamento **un riparto perequativo orizzontale in progressiva espansione**, finalizzato a sostituire, gradualmente, il riparto basato su criteri storici. Inoltre, con l'articolo 1, commi 10 e successivi, della medesima legge di stabilità 2016, il legislatore interveniva nuovamente sulla tassazione immobiliare, introducendo l'esenzione da IMU e TASI per l'abitazione principale e, di conseguenza, incrementando la dotazione annuale del FSC con una quota c.d. "**ristorativa**", destinata a compensare i comuni delle minori entrate conseguenti alle esenzioni.

Infine, con l'**articolo 1, commi 446-452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232** (legge di bilancio 2017) è stata introdotta la disciplina a regime del Fondo - la quale è stata, successivamente, più volte novellata - fissandone la dotazione finanziaria annuale e i criteri di riparto delle risorse.

Il FSC costituisce, in sintesi, il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Tuttavia, nei primi anni di attuazione - come sintetizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220, depositata il 20 novembre 2021 - "*anche a seguito dei tagli determinati dalle misure di finanza pubblica a carico dei Comuni*" la "*struttura del FSC - fatta eccezione per la menzionata quota compensativa destinata al ristoro delle minori entrate di IMU e TASI - è divenuta interamente orizzontale, tanto da determinare, dal 2015 al 2020, un «trasferimento negativo», nel senso che è il comparto dei Comuni a trasferire risorse allo Stato*"⁵⁰.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata con risorse statali di carattere "verticale", espressamente destinate al sistema di perequazione⁵¹ finalizzate a reintegrare progressivamente le somme decurtate ai comuni, a titolo di concorso alla finanza pubblica, negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89⁵². In

⁴⁹ Il comma, inserito dall'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva inizialmente una percentuale fissa del 10%, incrementata al 20% dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

⁵⁰ Anche nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati "*Le risorse per i comuni: Il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*" del 23 maggio 2024 viene evidenziato che "*il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione "orizzontale", che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati*".

⁵¹ Dossier "*Federalismo fiscale*", Servizio studi della Camera dei deputati, 5 giugno 2024.

⁵² L'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, disponeva, al comma 8, che "*I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018*" e, al comma 10, che "*Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9*". La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 5 agosto 2014 (Atto n. 324 del 5 agosto 2014), ha deliberato, in attuazione della predetta normativa, la definizione di importi e criteri di cui al comma 9 del citato articolo 47, come da documento con relativo elaborato di ripartizione dell'ANCI.

particolare, l'articolo 1, comma 849, ha previsto un incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale - di 100 milioni di euro per il 2020⁵³, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni di euro nel 2023 (cifra aumentata a 380 milioni dall'articolo 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e **560 milioni di euro a decorrere dal 2024**, da destinare a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo - al fine di assicurare ai comuni il progressivo reintegro delle predette risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica. L'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha inoltre stabilizzato⁵⁴ un correttivo, inizialmente⁵⁵ previsto solo per gli anni dal 2018 al 2021, finalizzato a ripartire il Fondo, nel limite massimo di **25 milioni di euro annui**, tra i comuni che presentano - anche dopo l'applicazione del correttivo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 232/2016 - una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.

Con le leggi di bilancio del 2021 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e del 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sono state introdotte, all'interno del FSC, ulteriori risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata, all'incremento dei posti disponibili negli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, rafforzando in tal modo la componente verticale del FSC.

Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023⁵⁶ ha ritenuto che la presenza, all'interno del FSC, di componenti perequative vincolate a specifiche destinazioni e condizionate al raggiungimento di determinati livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio, fosse in contrasto con la previsione costituzionale di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, finalizzato a colmare le differenze di capacità fiscale tra i comuni. La Consulta ha, pertanto, invitato il legislatore a intervenire tempestivamente, separando la perequazione "ordinaria" da quella "speciale", riconducibile al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

⁵³ Per l'anno 2020, come previsto dal citato comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse in argomento sono stati stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2020, previa intesa sancita in Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 30 gennaio 2020.

⁵⁴ Nell'Atto n. 683 del 22 dicembre 2021 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recante "*Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2022*", viene riportato "[...] *TENUTO CONTO della richiesta avanzata dall'ANCI, in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di prorogare anche per l'anno 2022 detto correttivo;*

PRESO ATTO che le competenti Amministrazioni statali, nella medesima sede, nel far propria la richiesta dell'ANCI, si sono impegnate a proporre l'estensione al 2022 dell'applicabilità del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) del citato articolo 1, inserendo detta proroga nell'emanando decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

RILEVATO che, pertanto, la Nota metodologica e il piano di riparto sono stati elaborati tenendo conto della ripartizione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2022 [...]".

⁵⁵ Lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. 0b), n. 2), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quale prevedeva, inizialmente, che a decorrere dal 2022 i 25 milioni fossero destinati ad incrementare il contributo straordinario ai comuni che danno luogo fusione o a fusione per incorporazione.

⁵⁶ Con la pronuncia la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 promosse, in riferimento agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria. Sulla sentenza e sulla sua attuazione, si rinvia anche agli approfondimenti relativi al I ed al III quadrimestre 2023.

<http://www.conferenzastatocitta.it/media/3160/approfondimento-1-quadrimestre-2023.pdf>

<https://www.conferenzastatocitta.it/media/mwlnr0c3/approfondimento-iii-quadrimestre-2023.pdf>

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come - per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni - non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla normativa sul FSC.

Pertanto, in attuazione della citata pronuncia, con l'articolo 1, commi 494-495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) si è provveduto alla riduzione delle risorse del FSC destinate alle predette finalità; tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi**, istituito per il periodo 2025-2030 dai successivi commi 496-501 del citato articolo 1 e finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Tra il 2029 e il 2031 - una volta raggiunti gli obiettivi specifici di potenziamento dei servizi, e dunque venuto meno il carattere speciale di tali interventi - le somme saranno così reintegrate nel FSC:

- **euro 1.100.000.000** a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- **euro 120.000.000** a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- **euro 763.923.000** a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la funzione servizi sociali.

Inoltre, con i commi da 498 a 500 del medesimo articolo 1 della legge n. 213/2023, è stata prevista - in luogo della mera restituzione delle somme del FSC non impegnate - l'introduzione di un regime sanzionatorio, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati agli enti beneficiari⁵⁷.

Va, altresì, ricordato, con riferimento all'effettiva dotazione del FSC, che l'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha previsto, tra l'altro, che - ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea - i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane; il comma 535 del medesimo articolo dispone che il contributo sia *“trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale”*⁵⁸.

⁵⁷ Ai citati commi è stata data attuazione con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”*, sul quale la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2024. Il provvedimento è oggetto del paragrafo 5.8, cui si rinvia.

⁵⁸ Il contributo è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente - al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo REGIS, nonché delle risorse assegnate ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). Sono esclusi dal concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario.

6.4.2 Le componenti del Fondo di solidarietà comunale

La dotazione attuale del Fondo di solidarietà comunale è determinata dall'articolo 1, comma 448⁵⁹ della legge n. 232/2016, e le relative risorse vengono distribuite, ai sensi dei successivi commi, con funzioni sia di compensazione di quanto attribuito in passato, sia di perequazione.

In particolare, le diverse componenti del Fondo, individuate dalla normativa oggi vigente, si distinguono in:

- componente **“ristorativa”** (comma 449, lettera *a*)) - che rappresenta la parte più consistente del FSC – pari a **euro 3.753.279.000** annui, finalizzata al ristoro del minor gettito ottenuto dai comuni a seguito delle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, previste dalla legge di bilancio 2016, cui si aggiunge (comma 449, lettera *b*)) un accantonamento, nell'importo massimo di **66 milioni di euro**, da ripartire tra i comuni per i quali il riparto del primo importo non assicuri un ristoro equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- componente **“tradizionale”**, finalizzata al riequilibrio delle risorse storiche, quantificata in **euro 1.885.643.345,70** per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in **euro 464.091.019,18** per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna (comma 449, lett. *c*)⁶⁰ e *d*). Tale componente viene ripartita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, in parte con criteri di tipo compensativo delle risorse storiche (componente **“storica”**) e in parte secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 30

Il riparto del contributo è stato effettuato, come previsto dall'articolo 1, comma 534, della legge di bilancio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2024, sul quale, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, non è stata raggiunta l'intesa prevista dal medesimo comma.

⁵⁹ L'articolo 1, comma 448, della legge n. 232/2016, prevede che *“A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso”*.

⁶⁰ L'articolo 1, comma 449, lettera *c*) della legge n. 232/2016, prevede che il FSC sia *“destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo”*.

settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; la normativa in vigore prevede un meccanismo di crescita graduale della percentuale di risorse da attribuire sulla base dei criteri perequativi, in linea con il principio del graduale abbandono del criterio della spesa storica (componente “*perequativa*”)⁶¹. Per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, invece, la somma è ripartita utilizzando il criterio della spesa storica, ovvero “*assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo*” (citata lettera *d*);

- somme destinate a finalità **correttive** della ripartizione del Fondo, conseguenti al progressivo rafforzamento del meccanismo di perequazione, che ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo. Si tratta, in particolare di:

- 1) un correttivo c.d. “*statistico*”, previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 232/2016⁶² e finalizzato a limitare le variazioni tra l'anno in corso e l'anno precedente nell'attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;
- 2) un accantonamento costituito nel FSC, nel limite massimo di **25 milioni di euro** annui, a favore degli enti che presentano, anche dopo l'applicazione del primo correttivo previsto dal citato comma 450, variazioni negative rispetto all'anno precedente (articolo 1, comma 449, lettera *d-bis*), della legge n. 232/2016);
- 3) un correttivo, nel limite massimo di **5,5 milioni di euro** annui, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente al riparto e ai predetti correttivi, ancora un valore negativo del Fondo (lettera *d-ter*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016, aggiunta dall'articolo 57, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 124/2019⁶³);
- 4) le risorse incrementalì previste dal già citato articolo 1, comma 849, della legge n. 160/2019, quale reintegro delle somme decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66/2014, pari, a decorrere dal 2024, a **560 milioni di euro** e da destinare a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC (lettera *d-quater*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016).

⁶¹ Inizialmente era previsto che il percorso di transizione ad un sistema interamente perequativo si concludesse entro il 2021. L'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), formalizzando l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 29 novembre 2018, in recepimento di una specifica richiesta dell'ANCI, ha previsto, anche per il 2019, il mantenimento dei criteri dell'anno precedente e, in particolare, della percentuale del 45% (in luogo del previsto 60%) in ordine al criterio delle capacità e dei fabbisogni standard.

Con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (che ha integralmente sostituito la citata lettera *c*) del comma 449) il percorso di progressione del meccanismo perequativo è stato reso più graduale – andando incontro a quanto richiesto dall'ANCI – con la previsione di un incremento del 5% annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa, a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019, in modo da raggiungere il 100% della perequazione nell'anno 2030. Inoltre, è stata prevista una progressione anche della capacità fiscale perequabile (c.d. “*target perequativo*”), che, a partire dal 50% applicato nel 2019, viene incrementato del 5% annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2029.

⁶² Il correttivo è stato previsto a seguito dell'Atto di impegno del Governo in tema di Fondo di solidarietà comunale sancito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2016.

⁶³ Convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

6.4.3 Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 451, della legge n. 232/2016, dispone che i criteri di riparto del FSC siano stabiliti, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), di concerto con il Ministro dell'interno e previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai sensi del medesimo comma 451 è previsto che, in mancanza di accordo, il DPCM sia comunque emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo.

Con la nota metodologica recante “*Modalità di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2025*” approvata a maggioranza dalla CTFS, nella seduta del 1° ottobre 2024, sono stabiliti i criteri di riparto del FSC per il 2025.

Il riparto del FSC 2025 viene determinato, a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024, secondo quanto previsto dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2024](#) recante “*Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024*” e dei relativi allegati, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l'anagrafica dei 7.325 enti esistenti alla medesima data, di cui 6.557 enti delle regioni a statuto ordinario e 768 enti appartenenti alle Regioni Sicilia e Sardegna.

Inoltre, la dotazione iniziale del FSC 2025 è stata aggiornata, al fine di considerare gli effetti a regime delle rettifiche puntuali determinate secondo il [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 marzo 2024](#)

recante “*Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto*” mediante l'utilizzo dell'accantonamento previsto dall'articolo 6 del DPCM del 13 giugno 2023 (relativo al FSC 2023). Gli importi relativi alle suddette quote compensative per le rettifiche puntuali da considerare nel FSC 2025 ammontano a 264.908 euro.

La dotazione iniziale risulta costituita da 1.880.488.342 euro come saldo algebrico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e 466.807.547 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna, per un totale complessivo di 2.347.295.889 euro.

La dotazione iniziale per i comuni delle regioni a statuto ordinario viene ripartita per il 25%, secondo il criterio della compensazione delle spese storiche e per il 75%, secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. La percentuale di applicazione della componente perequativa è pari al 75% e il target perequativo considerato è pari all'80%. Congiuntamente, le percentuali richiamate del 75% e dell'80% producono un'applicazione del sistema perequativo basato sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, pari al 60% (derivante dal prodotto delle richiamate percentuali).

Il riparto del FSC per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna si basa, invece, come previsto dalla vigente normativa, esclusivamente sul criterio di compensazione delle risorse storiche.

Ai fini del calcolo del FSC 2025, come indicato nella Nota metodologica, sono state, inoltre, effettuate le seguenti ulteriori operazioni:

- è stato considerato un incremento di 3.817.879.687 euro per compensare i minori introiti IMU e TASI derivanti dalle modifiche normative apportate dall'articolo 1, comma 449, lettere a) e b) della legge n. 232/2016;
- sono state considerate ulteriori quote compensative per un importo pari a 4.914.791 euro;

- sono stati applicati i correttivi previsti dall'articolo 1, comma 449, lettera d-bis) e comma 450 della legge n. 232/2016;
- è stata ripartita l'integrazione del FSC di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232/2016) che - dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d) del citato comma 449) - presentavano un valore negativo della dotazione;
- è stato applicato l'incremento della dotazione del FSC 2025 pari a 560 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232/2016.


Ai fini della determinazione della dotazione finale del FSC per l'anno 2025, come sopra anticipato, non si tiene quindi più conto delle risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies)⁶⁴, della legge n. 232 del 2016, le quali, unitamente alle risorse relative ai servizi sociali di spettanza dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, al potenziamento degli asili nido e del trasporto scolastico degli alunni con disabilità, confluiscono nell'ambito del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

La dotazione finale del FSC per l'anno 2025 - al netto dell'accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni, come previsto dall'articolo 1, comma 452⁶⁵, della legge n. 232/2016 - risulta così costituita: **5.979.296.592 euro** per i comuni delle regioni a statuto ordinario e **774.293.776 euro** per i comuni della Sicilia e della Sardegna, per un **totale complessivo di 6.753.590.368 euro**.

Il grafico di seguito riportato rappresenta le diverse componenti che contribuiscono a determinare la dotazione finale del FSC 2025.

Dal grafico seguente è possibile visualizzare le diverse componenti che costituiscono il predetto Fondo:

Composizione e ammontare totale (6.767 mln di euro) FSC 2025



⁶⁴ Tali quote, come previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge n. 232 del 2016) tra il 2022 ed il 2024 sono state ripartite con autonomi provvedimenti, non rientrando, dunque, nel calcolo del FSC.

⁶⁵ Il comma 452 prevede che “Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [...]”.

Riguardo all'alimentazione del FSC 2025, come per il 2024, con il DPCM di riparto del Fondo 2025 sarà previsto che l'Agenzia delle entrate proceda alla trattenuta degli importi dovuti dai comuni, in due rate di pari importo, in relazione alle scadenze fiscali di giugno e dicembre 2025 relative al versamento dell'IMU.

Il Ministero dell'interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l'anno 2025 in due rate, da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2025, di cui la prima rata pari al 66 per cento e comunque nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sui criteri per il 2025 sopra descritti, è stato sancito accordo nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 novembre 2024.

Nella seduta del 28 novembre 2024, l'ANCI, tenuto conto della previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2025⁶⁶, di risorse statali aggiuntive, che consentirebbero, secondo le stime effettuate, di ridurre di circa il 50 per cento la quota di finanziamento della perequazione a carico dei comuni, ha espresso parere favorevole all'accordo, richiedendo tuttavia:

- il mantenimento delle predette risorse aggiuntive nel testo definitivo della legge di bilancio, nonché l'impegno, da parte del Governo, ad una condivisione dei criteri di riparto delle stesse, che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale;
- l'attivazione di un confronto finalizzato alla revisione del modello della perequazione, concepito oltre 15 anni fa, per adeguarlo ai numerosi cambiamenti nel frattempo intervenuti.

In tale sede, il rappresentante del Ministero dell'interno ha condiviso la richiesta dell'ANCI, concordando sull'opportunità di avviare un confronto sulla perequazione, e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole all'accordo, ha manifestato soddisfazione in merito alle disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2025, le quali rappresentano un segnale di sensibilità a favore delle esigenze delle autonomie locali, auspicando ulteriori futuri interventi migliorativi.

⁶⁶ La legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) all'articolo 1, comma 753, lettera b), incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-*quater*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo che le parole «e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,» siano sostituite dalle seguenti: «, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,»; inoltre, al successivo comma 754, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione pari a 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. L'elenco dei comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Capitolo 7

Altri interventi a favore degli enti locali

7.1 Premessa

Nel corso del 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa in merito a tematiche di attuale interesse, tra cui la definizione, per gli anni 2024-2026, dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziare per il finanziamento di misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, e la definizione, altresì, dei criteri e delle modalità di concessione e il riparto, per l'anno 2023, del contributo straordinario concesso in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e di quelli costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

La Conferenza si è anche espressa sul riparto, per gli anni 2024 e 2025, del fondo istituito al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario, ed in merito al riparto, per l'anno 2024, del fondo finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Inoltre si è espressa sul riparto, per l'anno 2024, del fondo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha, altresì, reso parere favorevole sul provvedimento riguardante il riparto del fondo destinato alla promozione dell'economia locale - mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio - dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Infine, sempre in relazione ad interventi a favore dei piccoli comuni, è stato reso parere favorevole sul provvedimento relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

7.2 Interventi per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, nonché a favore dei minori stranieri non accompagnati

L'accoglienza dei migranti ed in particolare quella dei minori stranieri non accompagnati rappresenta una questione critica per molti dei comuni italiani, ciò in quanto molti territori hanno, da tempo, superato il limite di sostenibilità del numero di minori in carico.

I recenti interventi normativi sembrano chiarire l'assetto di competenze e ruoli rafforzando l'impostazione dell'accoglienza "a filiera", con una prima fase sotto la diretta responsabilità dello Stato - anche in relazione ai minori rintracciati sul territorio e/o giunti da frontiera terrestre - e una seconda fase da effettuarsi interamente nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) ai fini dell'integrazione.

Inoltre, accanto allo schema di gestione ordinario, le novità normative introducono deroghe alle misure generali di tutela del superiore interesse del minore, a partire dalla possibilità di accogliere i ragazzi con più di 16 anni in strutture per adulti, i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS).

Il SAI rappresenta un modello di governance centrato sulla relazione tra Ministero dell'interno ed enti locali, che continua a riscuotere apprezzamento anche in Europa per la sua portata innovativa. Tale collaborazione risulta confermata anche con il rinnovo, a dicembre del 2022, della Convenzione sottoscritta tra il Ministero interno e l'ANCI per la gestione del Servizio Centrale nel triennio 2023- 2025⁶⁷. Le progettualità della rete hanno una valenza strategica, sia per la diffusione sul territorio, tanto nelle grandi realtà metropolitane quanto nei piccoli centri urbani, sia per la collaborazione con le realtà del privato sociale e del Terzo settore, con la finalità di garantire alle persone ospitate non solo interventi materiali di base ma anche percorsi di inclusione sociale. La creazione delle condizioni funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale costituisce il presupposto per una civile ed ordinata convivenza e si realizza tramite la valutazione degli specifici bisogni. Il sistema di governance esistente risulta sostanzialmente confermato anche nel quadro delle modifiche normative intervenute, nello scorso mese di marzo, con il decreto-legge 10 marzo 2023, n.20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 (c.d. "decreto Cutro"), recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare che ha ridefinito la platea dei beneficiari, riservando l'accoglienza ai titolari di protezione internazionale e di altre forme di protezione, ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti protezione internazionale giunti nel nostro Paese attraverso corridoi umanitari, evacuazioni e *resettlement*, ai cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale tramite le operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, ai cittadini ucraini secondo quanto già disposto dalle disposizioni adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza in conseguenza della grave crisi internazionale ed ai soggetti portatori di vulnerabilità, definite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Inoltre, in risposta ad un bando europeo volto a sostenere gli Stati membri sottoposti a particolare pressione migratoria, il Ministero dell'interno, ha sottoposto alle valutazioni della Commissione europea una proposta che prevede, tra l'altro, l'ampliamento della rete di seconda accoglienza SAI per minori portatori di specifiche vulnerabilità. L'efficacia del modello delineato conferma la necessità che il sistema degli enti locali e della rete SAI dovrà svolgere un ruolo sempre più significativo nell'accoglienza di quanti hanno diritto, in un sistema complesso di diritti e doveri finalizzato alla tutela e alla inclusione di stranieri, tramite percorsi di welfare e cittadinanza, inseriti in un sistema di servizi, dall'integrazione linguistica, all'inserimento scolastico, ai percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa e lavorativa, che rappresenta la parte più significativa del modello SAI.

Sono stati numerosi gli interventi legislativi tra cui, per quanto riguarda direttamente il SAI, il più importante è certamente la citata legge n. 50 del 2023, che nuovamente ridefinisce il profilo delle persone che possono essere accolte nella rete. L'accoglienza nel SAI torna infatti ad essere riservata in via esclusiva ai titolari di protezione (pur con l'importante mantenimento nel novero dei beneficiari del già menzionato sistema dei richiedenti asilo vulnerabili). Questo cambiamento ha provocato alcune criticità organizzative. Al tema generale si affianca quello, più specifico e delicato, dei minori stranieri non accompagnati.

⁶⁷ Convenzione tra Ministero interno e ANCI, firmata il 1° gennaio 2023.

Con il [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2024](#), recante: *“Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191”*, in relazione al quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 21 marzo 2024 - si è provveduto a fissare i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziare con il fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Con il sopra citato articolo 21, comma 1, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione pari a euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati; contestualmente la fonte normativa prevede, tra l'altro, che i criteri e le modalità di riparto delle indicate risorse siano stabiliti, entro il limite di spesa così fissato, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Al successivo riparto delle risorse stanziare con il fondo, la medesima disposizione normativa stabilisce che si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 21, comma 1-bis del citato decreto-legge, in particolare, dispone che: *“a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito”*.

Con il provvedimento ministeriale *de quo* si prevede che la dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023 del citato fondo, iscritta nel conto residui del capitolo n. 2350 del Ministero dell'interno, al netto dei contributi di cui al comma 1-bis, sia ripartita secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) presa in carico dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), mediante l'ampliamento dei progetti territoriali della rete SAI⁶⁸ (Sistema di Accoglienza e Integrazione), dedicati a tale categoria soggettiva di beneficiari: 61%;

⁶⁸ Art. 19, comma 2 D. Lgs. 142/2015”: *“A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili”*

- b) supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete dei progetti territoriali SAI: 26%;
- c) risorse finanziarie da destinare direttamente alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo per supportare e potenziare il sistema organizzativo di prima accoglienza⁶⁹: 13%.

Il riparto delle risorse finanziarie secondo le suddette misure percentuali costituisce pertanto oggetto di disposizione di un separato decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2024, è allegato l'elenco, trasmesso dal Ministero dell'interno, dei 194 comuni del territorio nazionale, con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti⁷⁰, che, possono essere destinatari delle risorse ex art. 21, co. 1-*bis* decreto- legge citato pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 21, comma 1 del medesimo decreto-legge, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

I comuni beneficiari delle citate misure di sostegno devono attestare, ove ricorrano le condizioni, con apposito modello informatizzato, di aver registrato dal 1° gennaio al 19 ottobre 2023 una spesa per tale tipologia di servizio superiore all'importo spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2023.

Gli enti che, pur possedendo i requisiti previsti dalla disposizione normativa, omettano di presentare l'attestazione telematica entro il termine previsto dalla norma - ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle stabilite - saranno esclusi dall'assegnazione del fondo.

Riguardo la medesima tematica, nella successiva seduta del 18 aprile 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto delle risorse stanziare, per gli anni dal 2024 al 2026, sul fondo istituito per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Le già menzionate intese si inseriscono nel solco della pressante esigenza di sostegno costantemente manifestata dai comuni e dal gravoso onere finanziario che ne deriva riguardo l'accoglienza dei migranti e la necessità di ampliare e proseguire la rete dei progetti SAI sopra citati, destinati ai minori stranieri non accompagnati, al fine di commisurare la capienza del sistema alle effettive presenze degli stessi nelle strutture di prima accoglienza.

Le somme saranno ripartite sulla base dei seguenti i criteri di riparto:

- a) supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete Sistema Accoglienza Integrazione - SAI;
- b) presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, mediante ampliamento dei progetti SAI dedicati a tale categoria di beneficiari;
- c) risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza.

⁶⁹ Art. 11, comma 1 D. Lgs. 142/2015 "Misure straordinarie di accoglienza": "Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza"

⁷⁰ Dati attinti dal "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2022", pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito istituzionale.

7.2.1 Contributo straordinario, per l'anno 2023, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori

Nell'ambito della tematica riguardante l'accoglienza dei migranti, già trattata nelle menzionate sedute del 21 marzo e del 18 aprile 2024, si inquadra il provvedimento a sostegno dei comuni interessati dal fenomeno, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Nello specifico, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 luglio 2024, è stata sancita intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ([decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2024](#)), concernente i criteri e le modalità di concessione e il riparto del contributo straordinario, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

In particolare, la partecipazione al fondo è proporzionale al numero di migranti sbarcati nei comuni costieri e rintracciati lungo i confini terrestri. Sul totale delle risorse così proporzionalmente ripartite è introdotto un tetto pari al 50%, quale quota massima del fondo attribuibile al singolo comune beneficiario. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

Si tratta di un importante intervento di sostegno del Governo nei riguardi dei comuni che, quali soggetti istituzionali di immediata prossimità alle comunità, sono chiamati ad assicurare con tempestività la necessaria assistenza, sin dalle operazioni di primo intervento.

L'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, riconosce un contributo straordinario, per l'anno 2023, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori e, a tal fine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro, per l'anno 2023.

Con la menzionata intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 luglio 2024, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 21 è stato disposto, tra l'altro, che i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 siano stabiliti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il provvedimento esaminato, il fondo in argomento - pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 - viene ripartito sulla base degli importi e secondo i criteri e le modalità come indicati negli allegati allo schema di decreto.

In particolare, ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2023:

- a) Comuni costieri: numero di migranti sbarcati presso i comuni costieri interessati da flussi migratori nell'anno 2023;
- b) Comuni di frontiera terrestre: numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero).

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

La questione della migrazione necessita di una risposta europea comune, al fine di tutelare la sicurezza delle persone che cercano protezione internazionale, nonché rispondere alle

preoccupazioni dei Paesi che temono che le pressioni migratorie mettano in difficoltà le capacità di accoglienza.

Per fornire questa risposta europea comune la Commissione europea ha proposto il *Patto europeo sulla Migrazione e l'asilo*⁷¹, un quadro dell'UE per la gestione a lungo termine della migrazione e per sostenere gli Stati membri che devono far fronte a importanti pressioni migratorie e che proteggono le frontiere esterne, e nel contempo fornire certezze e chiarezze alle persone che arrivano nell'UE.

Il menzionato documento riconfigura l'intero quadro europeo di riferimento in materia di gestione dei flussi migratori e poggia su importanti elementi chiave, fra i quali procedure accelerate per l'esame delle istanze di asilo, in particolare per i migranti provenienti da Paesi sicuri, e procedure di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo a permanere in territorio nazionale.

I quattro pilastri della nuova politica in materia di migrazione e asilo sono: accertamenti rigorosi, *Banca dati Eurodac sull'asilo e la migrazione*, procedura di frontiera e rimpatri e Protocolli di crisi e azione contro la strumentalizzazione.

Al fine di implementare il predetto Patto, in data 8 agosto 2024, si è riunito presso il Ministero dell'Interno, il *Comitato di coordinamento nazionale*⁷², presieduto dal Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione (quale referente nazionale per le interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito dell'implementazione del predetto Patto) e composta, oltre che da rappresentanti delle competenti articolazioni del Ministero dell'Interno, anche da rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero della Salute.

Nel corso dell'ulteriore incontro del 14 novembre 2024 del già menzionato Comitato di coordinamento nazionale sull'implementazione del *Patto europeo sulla Migrazione e l'Asilo*, è stata illustrata anche l'operatività delle tempistiche previste per la gran parte delle disposizioni (per le quali si prevede l'attuazione entro il prossimo biennio) nonché un importante cambio di modello nella gestione del fenomeno migratorio, che coinvolgerà in diversa misura, molte componenti del Tavolo di coordinamento. Sono altresì state affrontate le principali problematiche in materia di accoglienza di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, pertanto, le possibili attività da mettere in campo per l'ampliamento della rete delle strutture dedicate, nonché le iniziative avviate per la definizione dei criteri per l'aggiornamento dei costi della rete SAI (Sistema accoglienza e integrazione), anche attraverso la rendicontazione dei progetti.

Nel solco delle previgenti disposizioni normative riguardo l'ampia e complessa tematica si affianca in parallelo il recente decreto-legge dell'11 ottobre 2024 n. 145, convertito con legge 9 dicembre 2024, n. 187 recante: "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*", che apporta modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

7.3 Fondo a favore delle province in procedura di riequilibrio o di dissesto finanziario

⁷¹ www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/05/14/the-council-adopts-the-eu-s-pact-on-migration-and-asylum/

⁷² www.interno.gov.it/it/notizie/riunito-viminale-comitato-coordinamento-nazionale-sullimplementazione-patto-europeo-migrazione-e-asilo

Le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario sono contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269.

Nello specifico, riguardo la sofferenza finanziaria degli enti locali si possono individuare tre differenti situazioni: enti **deficitari** (artt.242-243), enti in **predissesto** (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-*bis* a 243-*sexies*) ed enti in **dissesto** (artt. 244 e seguenti).

La condizione di Ente locale strutturalmente deficitario - individuabile attraverso parametri prestabiliti - determina condizioni di sottoposizione per l'ente - a livello centrale - a controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.

In caso di situazione di squilibrio strutturale del bilancio degli enti locali - in grado di provocarne il dissesto finanziario - è possibile attivare la **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (c.d. predissesto). La suddetta procedura evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto, questo tipo di procedura viene avviata autonomamente dall'ente.

Qualora invece l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili, si configura la situazione di **dissesto finanziario**. Il percorso di un ente in dissesto viene gestito - per quanto riguarda la gestione ordinaria - dalla giunta, nonché da un organo straordinario di liquidazione, che si occupa della gestione del debito dell'ente.

A più riprese sono state stanziare significative risorse a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario in particolare a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Negli ultimi anni, sono state altresì introdotte nuove forme di risanamento finanziario, per le grandi città in particolare, in cui è prevista l'erogazione di contributi statali supplementari, a fronte dell'assunzione di uno sforzo fiscale dell'ente, che viene affiancato e monitorato. Le predette forme di risanamento finanziario sono basate su **accordi** tra il Governo centrale ed il Comune interessato.

In particolare, in diversi comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania sono concentrate le maggiori criticità finanziarie, e dal punto di vista delle dimensioni dei comuni coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.

Allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario come sopra descritto, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, è stata introdotta - agli articoli 243-*bis* e seguenti del TUEL - la predetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto), finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento, evitando il ricorso alla gestione commissariale, sebbene l'ente venga sottoposto a controlli onde evitare la successiva condizione di dissesto.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale viene trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243-*bis*, co. 2). Il predetto piano ha una durata tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare

degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio. A tal fine, il piano di riequilibrio provvede alla:

- ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati;
- determinazione del disavanzo di amministrazione;
- emersione dei debiti fuori bilancio;
- determinazione delle misure di riequilibrio strutturale (comprese quelle eventualmente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con attendibile indicazione dei tempi e degli esercizi di effettivo realizzo delle medesime);
- individuazione delle risorse, che possono essere costituite da entrate proprie;
- indebitamento ed accesso al Fondo di rotazione.

Le risorse provenienti dal Fondo di rotazione, in particolare, sono finalizzate al pagamento dei debiti presenti nel piano e su di esse non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento.

Ai fini del riequilibrio l'ente può avvalersi anche di una apposita anticipazione erogata dallo Stato per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali. In caso di accesso al Fondo, l'ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell'indebitamento.

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

La predetta anticipazione - concessa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui - è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 21, commi 5-ter e 5-quater).

Il medesimo decreto-legge del 2023 ha altresì attribuito ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (art. 21-ter). L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto.

Da ultimo, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023 n. 213), viene istituito un nuovo fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario. Al riparto delle risorse assegnate al fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione prevede, inoltre, che le risorse siano ripartite tra le province interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2024, e che il contributo complessivamente riconosciuto

a ciascun ente beneficiario sia prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 27 giugno 2024, ha sancito intesa sullo schema di provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - volto a favorire il riequilibrio finanziario delle province che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario - recante il riparto del predetto fondo, in attuazione del citato articolo 1, comma 484, della legge n. 213 del 2023.

Ai fini della stesura dello schema di decreto, il Ministero dell'interno ha fornito l'elenco delle province - quali potenziali beneficiari - che alla data del 1° gennaio 2024, si trovano in procedura di riequilibrio pluriennale o in stato di dissesto finanziario.

Le province individuate come potenziali beneficiari, in quanto in procedura di riequilibrio finanziario sono: Alessandria, Ascoli Piceno, Catanzaro, La Spezia, Salerno, Verbano-Cusio-Ossola, quelle invece potenzialmente beneficiarie in quanto versano in stato di dissesto finanziario, sono Siracusa e Vibo Valentia.

Le province che risultano aver trasmesso alla BDAP il rendiconto 2023, definitivamente approvato entro il termine stabilito, sono: Alessandria, La Spezia, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia; per le provincie di Ascoli Piceno, Catanzaro e Salerno il riferimento per la base di riparto è il rendiconto 2022; per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa l'ultimo rendiconto disponibile, utilizzato per la base di riparto, è il 2019. L'amministrazione provinciale Verbano-Cusio-Ossola è invece esclusa dal riparto in quanto non risultante in disavanzo, dal rendiconto 2023.

Il [decreto interministeriale, oggetto della sopra citata intesa, è stato varato in data 25 luglio 2024](#), esso riveste una particolare importanza in quanto - pur nella consapevolezza della persistenza di alcune criticità - offre un sostegno economico alle province che si trovano ad affrontare, soprattutto nel Meridione, una situazione di difficoltà finanziaria.

7.4 Interventi finalizzati a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate

Il legislatore, recependo larga parte delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - istituita dal Senato con deliberazione del 3 ottobre 2013 - con la legge del 3 luglio 2017, n. 105, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti", ha ampliato la tutela penale degli amministratori locali contro gli atti di intimidazione, cui gli stessi sono esposti in ragione del loro mandato.

Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e contrasto, con la citata legge è stata demandata, ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'"Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali", istituito con decreto del Ministro

dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti, tra gli altri, il compito di monitorare il fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, di promozione di iniziative formative rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni .

Con decreto del Ministro dell'interno del 17 gennaio 2018, n. 35, è stato adottato il *“Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori dei confronti degli amministratori locali”*, che affida al citato Organismo il compito di promuovere il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori ed istituisce, inoltre, un Organismo tecnico di supporto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, quale articolazione dell'Osservatorio, incaricato, tra l'altro, di effettuare il costante monitoraggio del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali .

L'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, e ha disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ne siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022](#), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2022, sono stati definiti per il triennio 2022-2024 i criteri di riparto tra gli enti locali del Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 589, della legge n. 234/2021, ed effettuato il riparto per il 2022. Costituiscono parte integrante del provvedimento l'Allegato A - Nota metodologica, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo per il triennio 2022-2024, e l'Allegato B - Piano di riparto per il 2022, con il quale la dotazione finanziaria del Fondo - pari a 5 milioni di euro - è stata suddivisa tra 442 enti locali (5 province e 437 comuni).

L'articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del Fondo, a decorrere dall'anno 2023.

Con [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2023](#) - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 luglio 2023 - è stato ripartito per l'anno 2023 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 1, comma 820, della legge n. 197/2022, utilizzando i medesimi criteri indicati nella “Nota metodologica” del precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 luglio 2022. La dotazione finanziaria - pari a 6 milioni di euro - è stata ripartita tra complessivi 402 enti locali (di cui 3 province e 399 comuni).

Da ultimo, con il [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2024](#), recante “*Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234*” – sul quale, nella seduta del 27 giugno 2024, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole – sono state ripartite le risorse in argomento per l'anno 2024.

La dotazione finanziaria del Fondo - pari a 6 milioni di euro - è stata ripartita utilizzando i medesimi criteri indicati nella “Nota metodologica” di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2022, che costituisce l’“Allegato A” del provvedimento.

Quest'ultima chiarisce che la ripartizione avviene a favore degli enti locali che hanno subito nel precedente anno atti intimidatori, considerando sia quelli rivolti alla persona degli amministratori locali e ai loro familiari (atti intimidatori in senso stretto), sia gli episodi di danneggiamento perpetrati sui beni di loro proprietà e su quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali.

Oltre al numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti nell'anno precedente, il riparto tiene conto anche del dato relativo alla popolazione residente, in quanto le iniziative per la promozione della legalità - una delle due attività da attivare con il contributo - sono tanto più onerose quanto più vasta è la platea di cittadini da coinvolgere.

In particolare, la ripartizione si basa, per il 60%, sul numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento rilevati nell'anno precedente, utilizzando i dati - appositamente rielaborati come da criteri indicati nella citata nota metodologica - del report annuale realizzato dall'Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

Per il restante 40%, la ripartizione della dotazione annuale del Fondo si basa - ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - sulla popolazione, residente al 31 dicembre 2022, dell'ente ove sono stati rilevati gli atti intimidatori.

I pesi attribuiti ai due parametri del riparto non vincolano, comunque, l'ente locale beneficiario del contributo nell'utilizzo delle somme assegnate che potranno, quindi, essere utilizzate, secondo autonome scelte dell'ente - attraverso apposita delibera di giunta - per l'adozione sia di iniziative per la promozione della legalità e il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, sia di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono erogati per il tramite della stessa Regione e delle rispettive province autonome.

Sulla base dei criteri e delle modalità suesposte, la dotazione del fondo per l'anno 2024 - pari a 6 milioni di euro - viene ripartita nelle misure indicate pro quota nell'Allegato B al decreto - “Piano di riparto 2024” tra complessivi 391 enti locali (di cui 2 province e 389 comuni).

Come rappresentato anche dall'ANCI in sede di prima applicazione della norma di istituzione del Fondo, la misura in argomento rappresenta un importante intervento di sostegno nei confronti degli amministratori locali per il rafforzamento della cultura della legalità sui territori e

la metodologia di riparto delle relative risorse risulta particolarmente significativa sotto vari profili, in quanto:

- responsabilizza e rende parte attiva e partecipativa gli amministratori locali nella denuncia degli atti intimidatori subiti;
- consente l'adozione di iniziative specifiche nei confronti degli amministratori oggetto di atti intimidatori e, soprattutto, finalizzate alla promozione di percorsi di sensibilizzazione a partire dalle scuole e dalle giovani e dai giovani nelle comunità locali;
- consente il coinvolgimento di numerosi attori e valorizza la collaborazione non solo delle istituzioni statali e locali, ma altresì di associazioni e consulte giovanili nella realizzazione delle iniziative per la promozione della legalità.

Nel corso dei lavori della riunione tecnica tenutasi in data 17 giugno 2024, l'ANCI ha ribadito il giudizio positivo nei confronti della misura ed ha espresso l'auspicio che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, venga rifinanziato per gli anni successivi al 2024.

Il Ministero dell'interno, in occasione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, ha sottolineato l'importanza di portare avanti iniziative che vadano incontro agli amministratori locali vittime di aggressioni o intimidazioni.

Il riparto del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori è stato disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2024.

7.5 Criteri e modalità di riconoscimento di indennità e gettoni di presenza nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale

La problematica su riconoscimento delle indennità/gettoni di presenza agli amministratori locali trae origine da una divergenza interpretativa di due articoli del TUEL, il Testo unico degli Enti Locali, l'articolo 82 e l'articolo 17. Il primo prevede e disciplina i limiti di spesa rispetto alle retribuzioni delle allora circoscrizioni, il secondo stabilisce che le città con oltre 300mila abitanti possano istituire forme più accentuate di decentramento, determinando, altresì - anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione - gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. I due articoli sono stati interpretati in combinato disposto da alcuni enti locali (fra cui il comune di Milano⁷³) per ciò che concerne il passaggio dalle "Zone" ai "Municipi".

Dopo mesi di lavoro e di confronti, si è giunti a stabilire dei precisi criteri e modalità di riconoscimento delle menzionate indennità, per ristabilire una cornice condivisa che riconosce i progressi attuati dai comuni sul decentramento⁷⁴.

In data 10 luglio 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha reso parere sullo schema di provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

⁷³ www.comune.milano.it/-/consiglio-comunale.-via-libera-alla-delibera-che-sblocca-le-indennita-di-funzione-degli-organ-municipali

⁷⁴ [Municipi. La Giunta approva la delibera per sbloccare le indennità di funzione degli organi municipali - Comune di Milano](#)

delle finanze recante l'individuazione di criteri e modalità con cui possono essere riconosciuti indennità e gettoni di presenza nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il relativo decreto interministeriale è stato emanato in data 6 agosto 2024. Tale provvedimento segna un importante passo verso la chiusura di un lungo e complesso capitolo che vede protagonisti presidenti e assessori di Municipio quotidianamente al servizio della collettività e risolve la questione del mancato riconoscimento delle indennità agli Amministratori negli Enti locali che hanno posto in essere estese forme di decentramento. Il decreto, nell'incontrare la soddisfazione delle esigenze degli Amministratori locali, che costituiscono uno degli importanti pilastri della Pubblica Amministrazione, risolve criticità importanti nell'interesse dei cittadini, fornendo un concreto sostegno alla valorizzazione del lavoro degli amministratori, nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria.

Allo stato, i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, sono Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Torino, Roma e Firenze. Tra essi, gli enti, il cui statuto prevede l'istituzione di particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale ai sensi del citato articolo 17, comma 5, sono Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli e Torino. Per quanto concerne Firenze, la stessa non ha istituito ulteriori forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa, mentre Roma Capitale è soggetta alla specifica disciplina normativa del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

Gli importi delle indennità di funzione mensili vengono corrisposti con i seguenti criteri:

- all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale, è attribuita un'indennità di funzione mensile in misura non superiore al 60% di quella spettante agli assessori del rispettivo comune;
- ai componenti degli organi esecutivi delle articolazioni di decentramento comunale è attribuita un'indennità di funzione mensile in misura non superiore al 65% di quella attribuita all'organo monocratico di vertice, che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale, percentuale elevabile sino al 75% per il componente cui eventualmente sono statutariamente attribuite funzioni sostitutive del medesimo organo di vertice.

Ai componenti dell'organo consiliare dell'articolazione di decentramento comunale è attribuito, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei rispettivi consigli e commissioni, formalmente convocate, un gettone di presenza non superiore al 50% di quello spettante ai consiglieri del rispettivo comune. In ogni caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima mensile attribuita all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.

Infine, al presidente dell'organo consiliare – ove non coincida con l'organo monocratico di vertice - può essere riconosciuta, in alternativa al predetto gettone di presenza, un'indennità di funzione mensile in misura non superiore al 30% di quella attribuita all'organo che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.

Nel loro complesso, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, determinati dai comuni ai sensi del provvedimento in oggetto, non possono determinare una spesa superiore a quella che l'ente può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del richiamato Testo unico.

7.6 Incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali vengono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel decreto interministeriale n. 119 del 2000 avanti meglio specificato; l'ammontare di tali indennità è proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale.

L'intesa, sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2024, ha avuto ad oggetto lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *“riparto, per l'anno 2024, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1”*.

L'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione, sino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2020, si è proceduto a ripartire il citato fondo.

L'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, ha incrementato il fondo di cui al sopra citato articolo 57-quater, comma 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 587, del medesimo articolo 1, prevede che le suddette risorse siano ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa – sopra menzionata - in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il comune beneficiario sia tenuto a riversare l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con precedenti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 30 maggio 2022 e del 14 dicembre 2023 – per i quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nelle sedute dell'11 maggio 2022 e del 23 novembre 2023 – sono stati ripartiti i già menzionati incrementi del fondo, di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, per l'anno 2022 e per l'anno 2023.

Con l'intesa del 18 dicembre 2024, si è provveduto pertanto al riparto dell'incremento di 220 milioni di euro per l'anno 2024 del fondo di cui al sopra citato articolo 57-quater, comma 2, come da criteri definiti nella nota metodologica allegata allo stesso.

Ai fini del riparto, viene considerata la popolazione dal dato ISTAT al 31 dicembre 2022, risultante dal censimento permanente; l'anagrafica è stata determinata considerando 6.557 comuni delle 15 regioni a statuto ordinario (RSO) esistenti al primo gennaio 2024 con esclusione di sei comuni veneti interessati da fusione con decorrenza dal 22 gennaio 2024. Per i suddetti comuni, essendo la fusione intervenuta nel primo mese del 2024, si è ritenuto di inserire in anagrafica gli enti di nuova istituzione e non quelli di provenienza, attesa la prevalenza temporale nel corso dell'anno di riferimento dei nuovi comuni rispetto a quelli cessati.

Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi.

Per i comuni oggetto di fusione intervenuta dal mese di gennaio 2024 sono stati considerati gli enti di nuova istituzione e non quelli di provenienza.

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per gli amministratori dei comuni delle RSO, viene calcolato sulla scorta degli stessi criteri utilizzati nell'allegato A "Nota metodologica" al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022.

Nel recepire le indicazioni riportate nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio per il 2022 negli enti sino a 15.000 abitanti, le risorse sono state ripartite tenendo altresì conto della eventuale istituzione della figura del presidente del consiglio comunale, assegnando comunque un importo pro-quota destinato a coprire l'eventuale maggiore onere conseguente la possibile opzione statutaria.

L'articolo 39 del TUEL, (commi 1 e 3) prevede altresì che, mentre per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti vi è la facoltà di istituire tale figura mediante un'apposita scelta statutaria.

Nell'impossibilità di effettuare una ricognizione preventiva delle diverse opzioni statutarie, nel calcolo del contributo statale è stata quindi presa in considerazione anche la quota da corrispondere al presidente del consiglio comunale, laddove venga istituito.

Pertanto, qualora i menzionati comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria, l'importo dovrà essere riversato all'erario dello Stato.

Il contributo non utilizzato non potrà essere versato in favore del Sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall'articolo 82, comma 5, del TUEL.

La metodologia di riparto tiene conto dell'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 119 del 2000, al fine di calcolare il maggiore onere sostenuto per effetto dell'adeguamento ai nuovi parametri fissati dalla legge n. 234 del 2021.

Il citato decreto n. 119 del 2000 prevede, al comma 1 dell'articolo 5, che ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sia corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco, altresì al comma 2 del medesimo articolo, è previsto che, ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti sia corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco; il successivo comma 3 dispone, infine, che ai presidenti dei consigli di comuni superiori

a 15.000 abitanti sia corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

L'indennità mensile da erogare ai presidenti del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti segue, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 119 del 2000, le stesse percentuali recate dall'articolo 4 del citato decreto, in relazione agli assessori dei comuni della stessa classe demografica le cui indennità, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono paramtrate, in percentuale, a quelle previste per il sindaco.

Pertanto, dall'applicazione delle citate disposizioni ne deriva che le indennità mensili corrisposte ai Presidenti dei consigli comunali, in considerazione altresì del dato ISTAT sulla popolazione risultante dal censimento permanente sino al 31 dicembre 2022, rispetto all'indennità del sindaco della corrispondente classe demografica, saranno pari a:

- ✓ fino a 1.000 abitanti: 5%
- ✓ da 1.001 a 15.000 abitanti: 10%
- ✓ da 15.001 a 50.000 abitanti: 45%
- ✓ da 50.001 a 250.000 abitanti: 60%
- ✓ superiore a 250.000 abitanti: 65%

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite con il provvedimento esaminato, gli enti destinatari del contributo per l'anno 2024 tengono conto di quanto statuito dall'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, delle misure delle citate indennità già previste dal decreto 119 del 2000.

A seguito della modifica apportata all'articolo 1, comma 20-ter dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, tale possibilità è prevista sino alla data del 31 dicembre 2025, a condizione che le predette risorse siano utilizzate unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

L'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione – a regime – è possibile e limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio.

Pertanto, nel caso in cui l'ente intenda applicare la misura - a regime nel 2024 - già negli esercizi 2022 e 2023, adeguando immediatamente le indennità di funzione, dovrà essere verificato il permanere dell'equilibrio finanziario pluriennale in sede di bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dalla disposizione richiamata.

L'introduzione degli incrementi trattati risiede tra l'altro nella necessità di incentivare il ruolo di sindaco nei Comuni più piccoli, dove spesso è difficile trovare candidati per le elezioni, allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro ed i servizi delle amministrazioni pubbliche.

7.7 Fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, per la promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, volti a fronteggiare la problematica della desertificazione delle attività commerciali, soprattutto di quelle di piccole dimensioni situate

in zone caratterizzate da criticità territoriali, si colloca lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ([decreto interministeriale del 19 luglio 2024](#)) recante riparto parziale, per l'anno 2023, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e al [decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022](#), sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 27 giugno 2024.

Con il citato DM 19 luglio 2024, è stato ripartito parzialmente, per l'anno 2023, il fondo in favore di 38 comuni – con popolazione fino a 20.000 abitanti – che hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la prevista procedura telematica, la concessione nel medesimo anno delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale.

A ciascun ente beneficiario è stato assegnato un contributo di importo pari alle agevolazioni certificate per l'anno 2023, secondo le misure indicate *pro quota* nell'allegato A “Piano di riparto” del citato DM 19 luglio 2022, per un importo complessivo di euro 86.308,05.

Il relativo contributo non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. *Accordo di Milano*), alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni.

Gli importi assegnati ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta vengono erogati per il tramite delle predette regioni.

A tal riguardo occorre sottolineare che la metodologia di riparto, parziale, del predetto fondo - interamente riportata nelle premesse del citato DM 19 luglio 2024 – è la medesima di quella già utilizzata per i riparti del fondo delle annualità 2020/2021 e 2022 e, infatti, la sola novità rispetto ai precedenti decreti interministeriali è costituita dall'esclusione preventiva dei comuni appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano così come specificato sopra.

L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “*decreto crescita*”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

I successivi commi 3 e 4, del medesimo articolo 30-ter precisano che sono escluse dalle agevolazioni in argomento le attività di compro oro, le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono altresì esclusi dai contributi, i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessioni di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni previste consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi citati e per i tre anni successivi e la misura del

contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al cento per cento dell'importo, secondo quanto stabilito al comma 9 del citato articolo 30-ter.

Il successivo comma 6, del citato articolo 30-ter dispone, tra l'altro, che i comuni istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione di contributi e che, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,⁷⁵ il quale è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I contributi in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto stesso o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dal comma 10 del citato articolo 30-ter.

Occorre rilevare che la gravosa situazione economica causata dalla pandemia da COVID-19 – che non ha sicuramente consentito l'apertura di molte attività commerciali, ma ne ha, invece, in molti casi, comportato la chiusura – ha notevolmente rallentato l'attuazione della misura in argomento, la quale ha, infatti, inizialmente richiesto il superamento delle criticità riscontrate nel reperire, dai comuni, i dati necessari alla predisposizione del primo decreto interministeriale di riparto parziale del fondo, adottato nel 2022.

7.8 Modalità, criteri e termini per il riparto di contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni dal 2014 e successivi.

Al fine di favorire la fusione di comuni, con la previsione di contributi straordinari erogati dallo Stato per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, è stato adottato il [decreto del Ministro dell'interno del 30 agosto 2024](#) riguardante la definizione, a decorrere dall'anno 2024, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, in relazione al quale è stato reso parere favorevole nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 luglio 2024.

L'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone – tra l'altro – che al fine di favorire la fusione dei comuni, lo Stato eroghi, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, commisurati ad una quota di trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74, è stato aggiunto il comma 3-bis al predetto articolo 15 del citato Testo Unico, il quale dispone che per le

⁷⁵ L'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha ridotto le risorse in argomento per gli anni a decorrere dal 2024 e più nello specifico il citato comma prevede che "Le risorse di cui all' articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027**".

fusioni di comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto per un periodo massimo di dieci anni (in scadenza, quindi, nel 2023), è erogato per ulteriori cinque anni.

Il comma 1-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – inserito dall'articolo 31-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 - dispone, tra l'altro che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate le modalità di riparto del predetto contributo. Il citato comma 1-ter prevede che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno, determinato ai sensi del primo periodo, siano ripartite a favore dei medesimi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il predetto comma prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2024, il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo alla fusione (di cui al suddetto articolo 15, comma 3 del citato Testo unico), o alla fusione per incorporazione (di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56), sia commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario, in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro, in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.

L'articolo 1, comma 885, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto inoltre che gli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n.232 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione.

Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del citato Testo Unico, finalizzate a favorire la fusione dei comuni, sono state successivamente incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui, ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024 n. 95.

Il citato comma 6-bis statuisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il citato DM 30 agosto 2024 prevede che ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, per un periodo massimo di quindici anni, sia concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario, in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro, in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.

Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare al Ministero dell'interno, copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i termini previsti dal citato DM 30 agosto 2024, il contributo quindicennale è attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.

APPENDICE NORMATIVA

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria

INTRODUZIONE

COMPETENZE

Alla Conferenza Stato città ed autonomie locali sono attribuite, dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, le seguenti funzioni:

- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

L'art. 8, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) prevede che vengano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato città ed autonomie locali i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un'eventuale richiesta di riesame.

LA SESSIONE EUROPEA DELLA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

L'art. 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali e l'articolo 26 prevede, altresì, che la Conferenza sia il tramite tra i comuni, le province, le città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

LA COMPOSIZIONE

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è così composta:

per il Governo da:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministro della salute;

per le autonomie locali da:

- il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI;
- il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI;
- 14 sindaci dell'ANCI, di cui 5 rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
- 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di Amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Per svolgere le sue funzioni la Conferenza è supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge funzioni istruttorie relativamente agli atti e provvedimenti portati all'attenzione della Conferenza ed assicura lo svolgimento delle sedute, provvedendo agli adempimenti necessari. Il Capo dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

LA CONFERENZA UNIFICATA

L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevede che – per l'esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e delle province autonome, delle province, dei Comuni e delle città metropolitane - la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di Conferenza unificata viene espresso parere - dagli Enti locali e dalle Regioni - sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse; si sanciscono intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali e si acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli Enti nei casi previsti dalla legge.

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la collaborazione dell'ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito della disciplina

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II **Conferenza Stato-Regioni**

Art. 2. **Compiti**

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 3.

Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 4.

Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Rapporti tra Regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6.

Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.

Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle

amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III Conferenza unificata

Art. 8.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Art. 9. Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 **Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo IV

Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea

Art. 22

Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
 - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
 - b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
 - c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 23

Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 24

Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere,

d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 26

Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del

Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 27

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è Comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo VII Contenzioso

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

Art. 2.

Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali; Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

- a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
- c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
- d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

- a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
- b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
- c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

Art. 3.

Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Attività di proposta per l'esame tecnico

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

Art. 27

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]

D.P.C.M. 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, pref. Matteo PIANTEDOSI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto CALDEROLI.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2022, n. 276.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prefetto Matteo Piantedosi è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, prefetto Matteo Piantedosi, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

